ALLEGATO 4 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO L'anno duemiladiciannove addì del mese di in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti: Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata "Stazione Appaltante", con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D, C.F./P. IVA 02299930350 nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino; e C.F. e P. IVA, nella persona del Presidente e legale rappresentante ______, nato a il e residente a in Via n. ..., di seguito denominato "Appaltatore"; PREMESSO: - che con Determinazione del Direttore n. del veniva indetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici una procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio comunale "MIRABELLO" sito in via Matteotti, n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 19.08.2019 – 15.08.2021, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore

periodo non superiore a 24 mesi;	
- che in data 05/07/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica	
Italiana - 5 ^a Serie Speciale – Contratti Pubblici - l'estratto di avviso del Bando relativo	
all'affidamento dell'appalto in oggetto, la cui versione integrale è stata	
contestualmente pubblicata sul sito della Fondazione per lo Sport, all'Albo pretorio	
telematico del Comune di Reggio Emilia, nel relativo sito nella Sezione Bandi di gara,	
nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici, fissandosi come data di scadenza	
della presentazione delle offerte il giorno 19/08/2019, ore 12,00;	
- che il codice identificativo gara è CIG: 7962460DD8;	
- che con verbale redatto in data prot. N. di Prot., si è	
proceduto all'aggiudicazione a favore di , con un	
ribasso percentuale pari al % sul prezzo posto a base di gara;	
- che l'aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Direttore n del	
prot. n. ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei	
confronti dell'Appaltatore, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità	
delle dichiarazioni – previste nel bando e nel disciplinare di gara – presentate dalla	
stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine	
generale;	
- che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla	
sottoscrizione del contratto;	
- che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto	
del sottoesteso contratto;	
- che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il	
rapporto tra Appaltatore e Stazione Appaltante, ad integrazione delle norme	
contenute nel bando e nel disciplinare di gara che si intendono qui	

convenzionalmente richiamate.	
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed eventuale uso dello Stadio	
comunale "Mirabello" sito in Via Matteotti n. 2/d a Reggio Emilia, a favore di	
, come individuato in premessa, affinché vi possa eventualmente	
anche svolgere (ove l'Appaltatore sia una società/associazione sportiva) la propria	
attività sportiva e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un	
utilizzo equo e diffuso anche a terzi.	
Il complesso sportivo, munito di duplice impianto di illuminazione (uno relativo alla	
tribuna, l'altro al campo da calcio, oltre agli impianti di illuminazione interni) si	
sviluppa su tre livelli:	
1. Piano interrato che comprende:	
a) n. 2 palestre, denominate "Zavaroni A" e "Zavaroni B";	
b) n. 6 spogliatoi con servizi (n. 4 per gli atleti e n. 2 per gli arbitri);	
c) locale ad uso magazzino;	
d) locale anti-doping;	
e) locale di pronto soccorso;	
f) locale guardaroba;	
g) sala stampa;	
h) servizi per il pubblico;	
i) n. 3 locali tecnici: centrale termica, centrale idrica, gruppo elettrogeno;	
2. Piano terra che comprende:	
a) n. 1 terreno in erba naturale utilizzabile;	
b) n. 1 tribuna numerata coperta con capienza massima autorizzata dalla	
3	

	C.C.V.L.P.S. di 2.000 spettatori e relativi accessi ai vari settori;	
c)	servizi igienici riservati al pubblico;	
	n. 1 cabina ENEL esterna in prossimità dell'Uscita di sicurezza n. 7 sul lato di	
u)	•	
	Via Matteotti;	
e)	n. 2 locali esterni per ricovero attrezzi;	
f)	box biglietteria sul lato di Via Matteotti;	
3. Pi a	ano primo che comprende:	
a)	bar di servizio ed annesso ripostiglio;	
b)	locale infermeria;	
c)	sala radio;	
d)	servizi igienici per il pubblico;	
e)	n. 4 locali a disposizione;	
	n. 1 locale di mt. 7,80 x mt. 19,35 adibito ad uso uffici posti sul lato di Viale	
1,		
	Olimpia, con relativi servizi;	
g)_	postazioni radiotelevisive in cima alla tribuna.	
Il fabbi	ricato è dotato di varie scale che collegano i tre livelli della struttura e portano	
alle uso	cite di sicurezza. (ALLEGATO 1)	
L'impi	anto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal	
Comur	ne proprietario alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi.	
Quanto	o sopra secondo il dettaglio di cui alla planimetria pubblicata in sede di gara	
sul pro	ofilo della Stazione Appaltante e disponibile sul profilo al seguente indirizzo:	
www.f	ondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di	
	ittente e che si intende qui convenzionalmente richiamata.	
	etti spazi sono affidati all'Appaltatore che ne conserverà l'uso e la destinazione	
esisten	te al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel presente	
	4	

Capit	tolato.	
Il con	mplesso sportivo viene concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature	
e il r	materiale in dotazione, il cui elenco verrà verificato in contraddittorio tra la	
Stazio	one Appaltante, l'Appaltatore uscente e quello subentrante, da cui risulti lo	
stato	della struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa.	
Alla	scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere	
restit	tuiti alla Stazione Appaltante in analogo stato rispetto a quello della consegna,	
salvo	o il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.	
Tutti	gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi	
(ivi	compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, i trattorini rasaerba, i	
deces	spugliatori, gli aspirafoglie, le attrezzature in genere necessarie per la cura e	
manı	utenzione del verde e di ogni altro ambito manutentivo) dovranno essere forniti	
dall'	Appaltatore. Quest'ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, al	
mant	tenimento in efficienza anche delle attrezzature avute in consegna e in caso di	
rottu	ra dovrà essere informata la Stazione Appaltante.	
L'Ap	paltatore ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il	
dann	no sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o	
attrez	zzature di proprietà comunale o della Stazione Appaltante, in caso di rotture	
impu	itabili a vetustà, dovrà essere informata la Stazione Appaltante, la quale si farà	
carico	o degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso	
dell'a	attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.	
La St	tazione Appaltante dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli	
immo	obili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla	
Fond	lazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata	
congi	iuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio	
	5	

Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione	
in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del	
Protocollo d'intesa tra i due Enti (approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291	
del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218	
del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015).	
ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI	
L'Appaltatore dovrà osservare, nella conduzione dell'impianto, gli obblighi previsti	
dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i	
servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o	
circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:	
1. relativamente alla palestra seminterrata "Zavaroni A": coordinamento con la	
Direzione Didattica o Presidenza della scuola all'inizio di ogni stagione sportiva,	
al fine di concordare con essa le modalità operative di gestione dell'orario	
scolastico ed extrascolastico. La Stazione Appaltante s'impegna, all'inizio della	
stagione sportiva, ad inviare agli Istituti scolastici una lettera circolare con cui si	
invitano i medesimi a coordinare, nel rispetto dei reciproci obblighi e	
competenze, l'attività del proprio personale con quello dell'Appaltatore	
dell'impianto;	
2. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli	
impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio di	
Gestione n. 5 del 05/07/2016) consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle	
compatibilità gestionali dalla Stazione Appaltante, che non perde comunque la	
titolarità finale delle assegnazioni, ivi compresa la chiusura del campo, causa	
sfavorevoli condizioni meteo;	

3. è fatto divieto all'Appaltore di utilizzare o ammettere all'uso dell'impianto	
soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante,	
anche laddove – come è per il campo di gioco – la scelta dell'ammissibilità al	
medesimo sia demandata all'Appaltatore medesimo (cfr. Art. 7, co. 9, n. 1, lett. i).	
A tale proposito la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per tutto ciò	
che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che	
avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro della	
predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.	
Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b), dello Statuto (ovvero	
la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso	
dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e	
dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della	
Fondazione, in attuazione dell'art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289,	
l'Appaltatore, relativamente alla palestra Zavaroni A, potrà rifiutare che siano	
ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella	
compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei	
gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.	
Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da	
terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dalla Stazione Appaltante.	
Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità	
dell'Appaltatore, previa obbligatoria comunicazione alla Stazione Appaltante;	
4. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita	
dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;	
5. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto	
secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da	
7	

parte di utenti, preventivamente concordata con l'Appaltatore e solo se	
autorizzata dalla Stazione Appaltante. La chiusura degli impianti, collegata con le	
ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta	
scritta dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante da presentare almeno 15 giorni	
prima del periodo interessato. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le	
prestazioni oggetto del presente contratto, sia con riferimento alle necessità	
derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria, sia dalle attività di carattere	
straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dalla	
Stazione Appaltante;	
6. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in	
modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:	
✓ atleti per effettuare la propria attività;	
✓ addetti ai diversi servizi;	
✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;	
✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di	
legge ed in base al "Verbale di sopralluogo della Commissione Comunale di	
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo", allegato al presente contratto di	
cui ne costituisce parte integrante ed essenziale (ALLEGATO 2).	
Con eccezione della palestra "Zavaroni B", l'accesso alla quale farà capo a "Boxe	
Tricolore A.S.D.", della palestra "Zavaroni A" in concomitanza con lo	
svolgimento dell'attività scolastica (rispetto alla quale limitatamente a tale orario	
la responsabilità è del personale scolastico) e degli spazi adibiti ad uso uffici posti	
sul lato di Viale Olimpia, l'accesso ai quali farà capo all'eventuale sub-affidatario,	
il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone	
autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio	

	delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il	
	previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa l'attivazione, per	
	quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;	
7.	predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA	
	di cui all'art. 19-bis del decreto D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle	
	normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996	
	e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento redatto a cura	
	dell'Appaltatore nei termini previsti dalla legge, costituirà parte integrante ed	
	essenziale del presente contratto. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19,	
	comma 7, del citato Decreto Ministeriale, deve essere coordinato con quelli	
	specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire	
	l'organicità degli adempimenti e delle procedure;	
8.	verifica periodica dell'impianto di messa a terra (ai sensi del D.P.R. 462/01) così	
	come previsto dalle normative vigenti, dando comunicazione alla Stazione	
	Appaltante delle risultanze;	
9.	presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società	
	utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un	
	tecnico per il controllo degli impianti tecnici. Con le eccezioni di cui al precedente	
	punto 6, la presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario	
	di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta presenza nelle giornate di	
	chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte	
	dell'Appaltatore sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto.	
	L'Appaltatore dovrà comunque vigilare sull'impianto anche durante i periodi di	
	chiusura, in particolare per evitare danni derivanti da guasti o malfunzionamenti	
	degli impianti tecnologici e dovrà osservare una scupolosa cura del manto di erba	
	9	

(curando innaffiatura e ogni trattamento necessario) anche durante il periodo	
estivo.	
10. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: con le eccezioni di cui al	
precedente punto 6, presenza costante alla ricezione di un addetto per accogliere	
le società utilizzatrici e il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un	
sistematico controllo sugli ingressi. A tal fine la Stazione Appaltante si riserva di	
effettuare durante gli orari di apertura dell'impianto dei sopralluoghi senza	
preavviso, per verificare che l'impianto non venga lasciato in stato di abbandono;	
11. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate	
(VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo	
Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate che	
interrompano la normale fruizione dell'impianto. Analogamente alle palestre	
scolastiche, le scuole accederanno direttamente all'impianto "Zavaroni A" sotto la	
diretta responsabilità del Corpo Docente. Analogamente a quanto accade nelle	
palestre scolastiche o ad uso scolastico il personale della scuola e l'Appaltatore	
condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che individui i	
rispettivi obblighi e responsabilità per le pulizie di competenza a fine e inizio	
turno ed ogni altro adempimento, provvedendo quotidianamente al momento del	
rispettivo rilascio del medesimo ad attestare eventuali problemi, disfunzioni,	
guasti e provvedendo - ciascuno per la propria responsabilità - alla eventuale	
riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla	
struttura o a terzi;	
12. fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicamenti e apparati	
di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso d'uso o scadenza,	
secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico	
10	

installato dalla Stazione Appaltante dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso	
fruibile ai terzi fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente	
funzionante, sicchè al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto	
della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui l'Appaltatore	
si avveda, vanno sempre segnalate;	
13. pulizia e disinfezione settimanale della tribuna con lavaggio dei posti a sedere,	
secondo il dettaglio di cui al punto sub 14, lett. B) e sotto la voce "PULIZIE POST	
MANIFESTAZIONI";	
14. servizio di pulizia e disinfezione dell'impianto secondo il dettaglio che segue:	
PULIZIA CONTINUATIVA	
Il servizio dovrà essere svolto negli spazi di seguito indicati, secondo le modalità	
e frequenze indicate e in funzione della destinazione d'uso dei locali.	
A. Pulizie giornaliere	
a. Area "interna" situata all'incrocio tra Via Mirabello e Via Matteotti:	
✓ raccolta rifiuti e trasporto dei sacchi negli appositi contenitori	
dell'Ente preposto alla raccolta;	
✓ pulizia dell'intera area;	
b. Palestra Zavaroni "A"	
✓ raccolta rifiuti e trasporto dei sacchi negli appositi contenitori	
dell'Ente preposto alla raccolta;	
✓ lavaggio pavimenti, preceduto da un'accurata eliminazione della	
polvere;	
✓ scopatura a umido da eseguirsi con apposito attrezzo, utilizzando	
garze inumidite con sostanze ad azione detergente-disinfettante;	
c. Spogliatoi docce - W.C. Atleti - altri servizi igienici	
11	l .

✓ lavaggio pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della	
polvere. Dovranno essere usati prodotti ad azione detergente-	
disinfettante. I pavimenti dei locali ad uso servizi igienici e docce	
dopo il lavaggio saranno trattati con prodotti ad azione battericida;	
✓ spolveratura arredi ed accessori con garza inumidita con sostanza	
detergente, disinfettante, igienizzante, vuotatura e pulizia	
posacenere, vuotatura e lavaggio all'occorrenza di cestini portarifiuti;	
✓ pulizia e sanificazione di servizi igienici, che comprende la raccolta di	
eventuali rifiuti dal pavimento, vaporizzazione delle superfici	
(rivestimenti, sanitari) di un prodotto ad azione detergente-	
disincrostante e detergente-disinfettante e successiva asciugatura a	
mezzo apposito panno per i sanitari ed aspiraliquidi per superfici	
orizzontali e verticali. Dovrà essere previsto il trattamento periodico	
di questi locali con prodotto ad azione specificatamente funghicida; i	
pavimenti dopo il lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad	
azione battericida.	
Si specifica che per il lavaggio dei pavimenti dovrà essere sempre	
usata l'apposita lavapavimenti in dotazione all'impianto.	
d. Palestra Zavaroni "B"	
Relativamente alla palestra "Zavaroni B", la pulizia della medesima (e	
degli spazi annessi) è a carico dell'Appaltatore;	
B. Pulizia almeno trimestrale (compatibilmente con le temperature dei mesi di	
dicembre e gennaio)	
✓ Tribuna e gradinate: lavaggio di tutti i gradoni e di tutte le sedute e delle	
vetrate laterali con apposita idropulitrice, ivi comprese le strutture metalliche	
12	

di sostegno e le parti alte della struttura. Pulizia accurata anche delle cabine	
per i telecronisti, badando in tal caso a non arrecare danni agli impianti	
elettrici, sonori e microfonici. Eventuale disinfezione in presenza di accumulo	
di guano di volatili. Per mantenere pulita la tribuna, l'Appaltatore può	
provvedere a coprirne in tutto o in parte le sedute con appositi teloni	
acquistati, posizionati e ancorati a propria cura e spese e con l'assunzione di	
ogni responsabilità per ciò che ne possa derivare in caso di fortunale che	
dovesse divellerli e trascinarli lontano;	
PULIZIE PRE E POST-MANIFESTAZIONI	
A. Locali interessati dagli avvenimenti in calendario, corridoi, scale, ingressi:	
✓ raccolta rifiuti, spolveratura arredi, scopatura ad umido, lavaggio	
meccanico;	
B. Tribuna e gradinate:	
✓ raccolta rifiuti;	
✓ lavaggio di gradoni e sedute e delle vetrate laterali sporche con apposita	
idropulitrice, ivi compre le strutture metalliche di sostegno e le parti alte	
della struttura, anche in aggiunta alla pulizia almeno trimestrale, tutte le	
volte in cui si accumuli sporco o nel caso di deiezioni di volatili;	
C. Spogliatoi atleti - Servizi igienici pubblico e atleti:	
✓ lavaggio pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere.	
Dovranno essere usati prodotti ad azione detergente-disinfettante. Per i	
pavimenti in materiale plastico dovrà essere usato un prodotto che abbini	
alle azioni di cui sopra anche shampoo auto-incerante, onde consentire il	
ripristino dello strato protettivo superficiale. I pavimenti dei locali ad uso	
servizi igienici e docce dopo il lavaggio saranno trattati con prodotti ad	
12	

azione battericida;	
✓ spolveratura arredi ed accessori con garza inumidita con sostanza	
detergente, disinfettante, igienizzante, vuotatura e pulizia posacenere,	
vuotatura e lavaggio all'occorrenza di cestini portarifiuti;	
✓ pulizia e sanificazione servizi igienici, che comprende la raccolta di	
eventuali rifiuti dal pavimento, vaporizzazione delle superfici	
(rivestimenti, sanitari) di un prodotto ad azione detergente-disincrostante	
e detergente-disinfettante e successiva asciugatura a mezzo apposito	
panno per i sanitari ed aspiraliquidi per superfici orizzontali e verticali.	
Dovrà essere previsto il trattamento periodico di questi locali con	
prodotto ad azione specificatamente fungicida; i pavimenti dopo il	
lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad azione battericida;	
✓ nel caso in cui l'affluenza di pubblico sia limitata, si può provvedere alla	
creazione di zone di affluenza, transennando parzialmente alcune parti	
della struttura, per cui gli interventi saranno limitati solo ai locali e agli	
spazi utilizzati.	
OPERAZIONI E PULIZIE AL BISOGNO	
✓ verifica prima di ogni manifestazione delle condizioni della rete di protezione	
dai volatili stesa sotto il tetto della tribuna, pulizia della rete medesima,	
riparazione, ripristino di ogni tipo di guasto e rimozione di eventuali carcasse	
di animali che vi restassero imprigionati: ove l'Appaltatore non vi provveda	
tempestivamente, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere mediante	
"acquisto in danno", trattenendo la somma pagata dal corrispettivo dovuto,	
anche senza previa diffida formale a provvedere;	
✓ verifica immediatamente prima di ogni evento delle condizioni di pulizia	
14	

della tribuna e lavaggio al bisogno di gradoni, sedute e vetrate laterali	
sporche con apposita idropulitrice, ivi comprese le strutture metalliche di	
sostegno e le parti alte della struttura, anche in aggiunta alla pulizia mensile e	
pre e post-manifestazioni e ciò tutte le volte in cui si accumuli sporco o nel	
caso di deiezioni di volatili.	
E' a carico dell'Appaltatore l'acquisto dei prodotti occorrenti per la manutenzione	
del terreno di gioco, per la pulizia dei locali e degli arredi, al quale incombe la	
responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi	
alle norme di eco-compatibilità dettate in materia, ivi comprese la disciplina	
concernente il confezionamento o l'imballaggio, devono essere utilizzati con le	
dovute precauzioni e custodite in locali o armadiature chiuse a chiave, in modo	
da impedirne l'accesso e l'utilizzo a terzi. L'Appaltatore dichiara che accetterà	
senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo,	
predisposti dalle competenti autorità sanitarie, adottando prodotti contenenti	
principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime	
raccomandate.	
15. MANUTENZIONE E CURA DEL TERRENO DI GIOCO. L'Appaltatore	
dichiara esplicitamente di accettare senza obiezione l'accollo di tutti gli oneri di	
manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso e del programma di	
lavori e manutenzioni che dovrà essere adottato, per garantirne la qualità del	
mantenimento, consistente almeno nei seguenti interventi:	
a. prima di ogni partita taglio dell'erba ad altezza richiesta (da eseguirsi	
solitamente nella giornata antecedente la partita mediante tosaerba munito di	
raccoglitore), tracciatura delle righe di gioco mediante botte irroratrice a	
vernice, con doppio passaggio in caso di condizioni atmosferiche avverse;	
15	

b. dopo ogni partita, sistemazione entro 24 ore (o condizioni meteo permettendo	
al più presto) delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose	
danneggiate, raccolta manuale di rifiuti eventualmente depositati sul terreno	
di gioco (carte, cerotti, garze, bicchieri, bottiglie, ecc), rullatura singola con	
rullo specifico avente una larghezza e peso adeguati (tale operazione non deve	
essere eseguita in maniera incrociata), rizollatura manuale delle microasperità	
formatesi durante la partita, retatura mediante rete livellatrice a maglia sciolta	
dell'intera superficie, mantenendo le planarità del campo e avendo cura	
durante l'operazione di pulire frequentemente la rete;	
c. irrigazione del terreno di gioco secondo cadenze e modalità legate	
all'andamento stagionale e alle tecniche manutentive dei terreni di gioco;	
d. sfalcio, raccolta e conferimento degli sfalci negli appositi contenitori, nel	
periodo da aprile a ottobre almeno una volta a settimana e ogni altra volta si	
rendesse necessario, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio	
"Giroverde";	
e. semina di rinfitto nelle zone più colpite almeno due volte l'anno nel periodo di	
riposo dei campi e su richiesta della Stazione Appaltante ogni qual volta le	
condizioni dello stesso pregiudicassero lo svolgimento dell'attività sportiva;	
f. diserbo selettivo ove necessario;	
g. concimazioni bilanciate ed a cadenza regolare da effettuarsi indicativamente	
secondo il programma di fertilizzazione presentato in sede di offerta;	
h. rullatura, specie nel periodo invernale e primaverile, ogni volta che si rendesse	
necessario;	
i. stendimento di sabbia e torba ogni volta che si rendesse necessario.	
La manutenzione dell'impianto di irrigazione è a carico dell'impresa	
16	

aggiudicataria dell'appalto di Global Service del Comune di Reggio Emilia. Sarà a	
carico dell'Appaltatore il rifacimento dell'intero impianto di irrigazione ed il	
ripristino del manto erboso nel corso dell'estate 2021, ove entro il 15 maggio 2021	
venga comunicato l'intendimento di prolungare l'affidamento.	
Sarà sempre a carico dell'Appaltatore l'acquisto di ogni materiale occorrente per	
tutti gli adempimenti, nonché la spesa per i carburanti e lubrificanti necessari al	
funzionamento dei macchinari, oltrechè della loro manutenzione e sostituzione e	
le spese per l'acquisto di terriccio, torba, concime, sabbia, sementi, materiale per	
segnatura e quant'altro occorrente per la perfetta manutenzione del terreno di	
gioco. Si specifica che prima della decorrenza del contratto l'Appaltatore dovrà	
fornire il proprio calendario di manutenzione del terreno di gioco, comprensivo	
delle diverse tempistiche di arieggiatura, carotatura, semine, tipologia di top	
dressing, tagli dell' erba, irrigazione etc., modalità e prodotti per la concimazione,	
trattamenti fungicidi e disinfestanti, secondo il modello settimanale e mensile	
predisposto ai fini della partecipazione alla gara d'appalto e documentando, a fini	
del pagamento del corrispettivo, l'esecuzione di tali prestazioni nei modi indicati	
in sede di gara;	
16. MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI: sono poste a carico	
dell'Appaltatore tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, tra cui	
in particolare:	
a) entro il 30 settembre 2019 e poi annualmente entro il 31 luglio di ogni anno la	
sigillatura e impermeabilizzazione a perfetta regola d'arte dei tratti di	
giuntura della tribuna, il ripristino delle pareti eventualmente ammalorate.	
Oltre a ciò spetta all'Appaltatore il tinteggio dei locali del piano interrato	
entro il 15 ottobre 2019 ed il ripristino annuale dello stesso;	

b) entro il 31 dicembre 2019 la ristrutturazione completa, il consolidamento dei	
muri perimetrali, il ripristino degli intonaci ed il tinteggio esterno ed interno	
dei due immobili adibiti a magazzeno posti lungo Via Mirabello;	
c) il ripristino e la ritesatura annuale delle reti di protezione dai volatili (la	
prima da effettuarsi entro il 15 ottobre 2019);	
d) il rifacimento dell'intero impianto di irrigazione ed il ripristino del manto	
erboso nel corso dell'estate 2021, ove entro il 15 maggio 2021 venga	
comunicato l'intendimento di prolungare l'affidamento;	
e) la sistemazione dell'impianto idraulico e la sostituzione dei sanitari guasti o	
impraticabili del piano interrato e del primo piano entro il 31.12 2019.	
In particolare, ogni intervento di lavori tra quelli indicati alle precedenti lettere a),	
b), c), d), e) dovrà essere accompagnato da appositi disegni e progetto esecutivo,	
comprensivo di mappe, disegni, descrizione dettagliata di ogni tipologia di lavori,	
computo metrico, prezzario e ogni altro elemento progettuale richiesto e dovrà	
essere accompagnato da ogni specificazione e certificazione richiesta e dal	
preventivo di spesa dell'impresa esecutrice degli stessi.	
Tali progetti, comprensivi di tutti gli elementi sopradescritti, andranno	
preventivamente depositati presso la Fondazione; successivamente al deposito	
ciascun progetto dovrà essere da questa approvato, eventualmente avvalendosi	
dei competenti Servizi comunali, ovvero di competenze specifiche acquisite al	
riguardo entro e non oltre 30 giorni. Nel caso di mancato riscontro entro il	
termine indicato il progetto si intende come accolto.	
Nel caso l'Appaltatore fornisca progetti ritenuti insoddisfacenti, o di valore o	
qualità inferiori a quelli soprastimati e a ciò non ponga rimedio immediato,	
attivandosi per adeguarli agli standard richiesti e concludere i lavori nel tempo	
18	

dovuto, la Stazione Appaltante, previa diffida formale ad adempiere, da inviarsi	
tramite PEC, si riserva di eseguire direttamente i lavori medesimi, incamerando la	
garanzia definitiva depositata per l'importo corrispondente, salvo obbligo per	
l'Appaltatore di reintegro della medesima fino a concorrenza dell'ammontare	
dovuto e fatto salvo il risarcimento di ogni danno. Nel caso di mancato reintegro	
della cauzione, previa formale diffida ad adempiere nei 15 (quindici) giorni	
successivi, si procederà senz'altro indugio alla risoluzione del contratto ipso facto	
et iure, all'incameramento dell'intera cauzione e all'affidamento dell'appalto al	
secondo in graduatoria, salvo il risarcimento di ogni danno.	
Parimenti, ove l'omissione dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori nei tempi e	
nei modi richiesti sia reiterata anche una seconda volta dopo la prima (di cui	
all'ipotesi precedente), ciò determinerà – previa formale diffida ad adempiere nei	
15 (quindici) giorni successivi e salvo il risarcimento di ogni danno - la	
risoluzione del contratto ipso facto et iure, l'incameramento dell'intera cauzione e	
l'affidamento dell'appalto al secondo in graduatoria. L'Appaltatore dichiara di	
conoscere ed accettare quanto sopra, rinunciando a sollevare in ogni tempo	
qualsivoglia eccezione di sorta al riguardo. Parimenti egli dichiara, riguardo ai	
lavori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed a tutti i lavori, cui è tenuto in	
base ai documenti di gara od a eventuale ulteriore propria offerta di miglioria, di	
rinunciare in via preventiva, incondizionata e senza limiti di tempo a qualsiasi	
forma di contestazione, rivalsa o richiesta di rimborso alla Stazione Appaltante ed	
a qualsiasi forma di contributo, indennizzo, risarcimento o ristoro anche minimo	
per i lavori realizzati o per i beni acquistati o a promuovere contro la Stazione	
Appaltante medesima ogni azione per indebito arricchimento o altra avente	
analoga finalità.	

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le operazioni periodiche contenute	
nell'apposito "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e	
manutenzione" (ALLEGATO 3), compresa la verifica costante e periodica degli	
impianti tecnologici e loro eventuale sostituzione.	
Spettano alla Stazione Appaltante o al Proprietario, invece, solo gli interventi di	
manutenzione straordinaria relativamente al rinnovo, consolidamento o	
sostituzione di parti strutturali delle unità immobiliari (quali ad esempio: solai,	
travi, murature portanti, ecc.).	
Si avverte che la Stazione Appaltante o il Proprietario non effettueranno	
interventi di manutenzione straordinaria di propria competenza, se conseguenti	
ad incuria o trascuratezza dell'Appaltatore. Quando, infatti, la necessità di un	
intervento è dovuta ad inottemperanza da parte dell'Appaltatore delle operazioni	
di manutenzione di sua competenza o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione,	
imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dell'Appaltatore, tutte le	
eventuali conseguenti spese di manutenzione saranno a carico di quest'ultimo,	
comprese quelle di natura strutturale, di per sé a carico della Stazione Appaltante	
o del Proprietario.	
L'Appaltatore dichiara esplicitamente di essere in grado di assicurare la	
conduzione di impianti tecnologici con garanzia di intervento entro 24 ore	
dall'evento.	
Le attività manutentive (a seconda della tipologia di intervento) potranno essere	
svolte dall'Appaltatore direttamente o tramite impresa subappaltatrice in	
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto	
delle leggi vigenti in materia, in particolare quelle sulla sicurezza e tutela dei	
lavoratori, lasciando indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia	
20	

responsabilità, ovvero – ai sensi dell'art. 105, co. 3, lett. a), del medesimo decreto –	
tramite affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali	
occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante.	
In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore	
provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o	
limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione	
alla Stazione Appaltante fino a che il pericolo non sia stato rimosso.	
L'Appaltatore dovrà altresì predisporre un servizio di pronto intervento in grado	
di far fronte con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi	
all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi per consentire comunque, ove	
possibile, la prosecuzione delle attività in tutta sicurezza.	
L'Appaltatore potrà proporre e, ottenuto il benestare della Stazione Appaltante,	
anche eseguire, al posto della Stazione Appaltante, interventi di manutenzione	
straordinaria nel caso che questi risultino improrogabili in quanto imprevisti ed	
imprevedibili, per motivi di pubblica incolumità o sicurezza. In tali casi	
l'Appaltatore verrà indennizzato della sola spesa autorizzata e sostenuta dopo le	
approvazioni di legge.	
Saranno inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale o della Stazione	
Appaltante le spese relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di	
sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando l'Appaltatore da	
qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancate modifiche o carenze	
relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle	
attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.	
Al termine dell'affidamento del Servizio, la struttura dovrà essere riconsegnata in	
buone condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Dell'inizio e del termine di	
Duorie condizioni, sarvo ii normate deperimento d'uso. Den mizio e dei termine di	
34	

quest'operazione deve essere redatto apposito verbale in contraddittorio con la	
Stazione Appaltante.	
L'Appaltatore resta responsabile della dimostrazione del mantenimento delle	
condizioni di cui sopra nei confronti della Stazione Appaltante e di tutti gli Enti e	
Autorità preposte, producendo tempestivamente, a semplice domanda e nella	
forma richiesta, la documentazione e/o le certificazioni necessarie.	
Nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico alla Stazione Appaltante per	
quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione	
dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei	
confronti dei terzi, ad esclusivo rischio dell'Appaltatore.	
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIFICI:	
Relativamente alla "Gestione Calore", le manutenzioni ordinarie e straordinarie	
degli impianti di riscaldamento, idricosanitari e di irrigazione (con esclusione di	
tutte le utenze, che restano in capo all'Appaltatore) sono in capo	
all'Amministrazione Comunale che opera attraverso il proprio Appaltatore	
(GESTA S.p.A).	
La Stazione Appaltante provvede al rimborso all'Amministrazione Comunale del	
relativo onere e ne addebita all'Appaltatore la quota di sua competenza relativa	
alla manutenzione ordinaria.	
L'Appaltatore provvede a segnalare tempestivamente eventuali disservizi o	
attraverso la Stazione Appaltante o direttamente attraverso il Centro Chiamate	
dell'Amministrazione Comunale;	
17. controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti alla Stazione	
Appaltante, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a	
prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio della Stazione Appaltante,	
22	

mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò	
preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del	
Fuoco, Presìdi Sanitari, ecc.);	
18. allestimento dei terreni di gioco (campo esterno per calcio/rugby e palestra	
"Zavaroni A") secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e	
degli utenti;	
19. attivazione dei locali adibiti a Servizio di Cassa nel caso di manifestazioni	
implicanti ingresso a bigliettazione nel rispetto di ogni norma stabilita in materia;	
20. conduzione dei servizi di natura commerciale di cui all'Art. 11.	
Le attività di:	
a. manutenzione del terreno in erba naturale del campo di gioco per rugby/calcio;	
b. manutenzione degli impianti tecnologici;	
c. gestione dei servizi commerciali (vendita, somministrazione),	
potranno essere svolte direttamente dall'Appaltatore (dimostrando il possesso della	
relativa attrezzatura tecnica), ovvero è autorizzato, nel rispetto di ogni normativa in	
materia ed in particolare dell'art. 105 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i., il ricorso al	
subappalto, salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità	
dell'Appaltatore per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e	
in particolare di quanto stabilito dall'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i	
L'Appaltatore si fa inoltre carico integralmente delle spese relative a tutte le utenze,	
nessuna esclusa (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani,	
 acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per	
potenza impegnata, riscaldamento, ecc.). A tal fine, l'Appaltatore dovrà provvedervi	
volturando l'intestazione di tutti i relativi contratti a proprio nome, con decorrenza	
dalla data di inizio dell'appalto, salvo conguaglio per eventuali ritardi nel	
23	

1.	
subingresso.	
L'Appaltatore si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei	
rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei rifiuti,	
ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative all'area	
verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde".	
L'Appaltatore si impegna infine a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e	
contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti	
analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.	
Rimangono invece a carico delle Società sportive richiedenti l'utilizzo dell'impianto	
tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.	
L'Appaltatore dovrà inoltre:	
A. assicurare la Direzione dell'impianto, nominando un "Direttore/Responsabile-	
referente per la Stazione Appaltante", fornendone le generalità ed un recapito di	
telefono cellulare e garantendone comunque e sempre l'immediata reperibilità in	
ogni momento per tutte le giornate dell'anno, onde poter fare fronte ad ogni	
emergenza. Il suo nominativo sarà comunicato formalmente alla Stazione	
Appaltante prima della presa in consegna dell'impianto e per ogni variazione.	
Questi dovrà essere in possesso di adeguata e documentata preparazione tecnica	
ed avrà la responsabilità, tra l'altro, di organizzare e dirigere le risorse umane	
impiegate e quelle di pronto intervento, predisponendo e sottoscrivendo le	
relative pratiche tecnico-amministrative connesse all'attività di manutenzione,	
con ciò assumendo la veste di "Responsabile tecnico dell'Appaltatore" e referente	
per i rapporti di carattere tecnico con la Stazione Appaltante. Il personale	
dell'Appaltatore che verrà a contatto con l'utenza ed il pubblico dovrà essere	
personale di fiducia. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a sostituire quel personale	
24	

che abbia dato motivi di lagnanza;	
B. produrre mensilmente il prospetto analitico, attestante l'indicazione della	
denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate	
giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per	
tipologia di spazio utilizzato;	
C. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e	
delle spese sostenute (ivi comprese carburanti e lubrificanti per il funzionamento	
dei macchinari di manutenzione del verde nel caso di manutenzione diretta,	
nonché materiale per segnatura) per la perfetta funzionalità dell'impianto,	
corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale	
altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai	
consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia fronte/retro delle fatture	
relative ai costi delle medesime. In mancanza degli adempimenti di cui alle	
lettere A, B, C il corrispettivo non sarà liquidato;	
D. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere	
indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso	
delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese	
sostenute.	
All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni	
(INAIL, AUSL, CPVLPS, VV.F. antincendio, autorizzazione agli scarichi etc.) e gli	
adempimenti relativi all'agibilità dell'impianto medesimo. Compete all'Appaltatore,	
limitatamente alla durata dell'appalto, l'onere della presentazione delle istanze volte	
all'ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni d'esercizio.	
L'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di	
conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della procedura	
25	

di manifestazione di interesse un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione	
in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e	
strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato nei precedenti articoli ed in	
specie all'art. 1 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa	
ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e	
senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.	
ART. 3 – CAMPI GIOCO	
L'Appaltatore è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi	
all'interno dell'impianto e segnatamente nella sola palestra "Zavaroni A" (e quindi	
con assoluta esclusione del campo esterno) durante la stagione estiva (o per periodi	
prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi	
anche minorenni, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi. Ciò previo invio di	
richiesta alla Stazione Appaltante ed eventuale nulla osta dei competenti Servizi	
comunali, da richiedersi in relazione ai "campi gioco" organizzati in collaborazione	
con questi ultimi.	
La Stazione Appaltante è liberata da ogni responsabilità anche indiretta e di natura	
patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per eventuali conseguenze derivanti	
dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di	
tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori,	
soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.	
Nel caso organizzi direttamente tale attività l'Appaltatore rimane in quanto tale	
"gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.	
Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto	
all'Appaltatore, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici	
utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà	
26	

avvenire solo in accordo con l'Appaltatore, che non cessa di rimanere "gestore	
dell'impianto". Per tale disponibilità l'Appaltatore potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto	
organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo,	
da convenirsi tra le parti.	
Ove l'Appaltatore non organizzi direttamente tale attività e il terzo agisca in	
attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, l'Appaltatore non potrà rifiutare	
di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di concerto	
con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una realizzata in	
collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di prelazione sulle	
altre, Appaltatore compreso.	
In ogni caso, l'Appaltatore dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva sottoscrizione	
di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di	
eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso la Stazione Appaltante, con	
massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle	
cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé	
ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a	
carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale	
adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme	
in materia. A tal fine egli si impegna tanto verso l'Appaltatore, che verso la Stazione Appaltante,	
liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire	
la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei	
requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, nominando	
una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività	
27	

prevista e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come	
da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza, redatto dall'Appaltatore (e	
facendolo proprio) o dallo stesso utilizzatore-organizzatore del "campo-estivo",	
secondo la specificità dello stesso; detta squadra dovrà comunque essere costituita	
sempre in numero non inferiore a due persone e comunque nel numero indicato	
dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. (nei casi in cui applicabile ovvero venissero	
previste ed organizzati eventi sportivi o manifestazioni occasionali durante il	
"campo estivo" qualificabili come manifestazioni di pubblico spettacolo).	
A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e l'Appaltatore	
condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti ai fini	
dell'individuazione delle rispettive responsabilità e l'effettiva presa conoscenza, ai	
fini della sicurezza e salute, consegna e riconsegna dell'impianto, con l'obbligo da	
parte del terzo di segnalare all'Appaltatore qualsiasi intervento "strutturale e non" si	
rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità	
dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore	
dell'Appaltatore alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di	
eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.	
Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di	
provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due	
commi del successivo art. 19.	
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO	
L'affidamento ha decorrenza dal 19 agosto 2019, ovvero dalla data di consegna degli	
impianti e così fino al 15 agosto 2021 , salva la facoltà della Stazione Appaltante,	
entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di	
ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto	
28	

stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino al 20 agosto 2023	Orvo
verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la volontà di procede	
prolungamento del contratto.	
E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal rapporto concessorio in qua	ılsiasi
momento, salvo preavviso di almeno un mese.	
Nel caso di recesso unilaterale, all'Appaltatore sarà riconosciuta, in deroga a	ll'art.
1671, del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, il pagamento	o del
corrispettivo per la frazione di mese non fruita integralmente.	
Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di disdire il contratto prima della	a sua
scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 146	57).
La Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcu	
favore dell'Appaltatore, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata	
I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	utoio
L'Appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'ob	bligo
del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di la	
beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codi-	ce di
comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illeg	alità"
approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014,	n. 3,
allegato e consegnato in copia all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione	e del
presente contratto (ALLEGATO 4). La Stazione Appaltante avrà altresì facol	Ità di
recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, in ca	so di
violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.	-:
Da ultimo la Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad inden- alcuno a favore dell'Appaltatore, nel caso di mancata realizzazione degli imp	
29	r-o

proposti in sede di gara per l'affidamento del presente impianto.	
ART. 5 – PENALI	
L'Appaltatore provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua	
spettanza.	
Con cadenza periodica ed almeno trimestralmente un incaricato dalla Stazione	
Appaltante, in contraddittorio con l'Appaltatore, verificherà che l'effettuazione del	
servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito	
verbale, da depositarsi presso la Fondazione.	
Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà	
copia del verbale del sopralluogo all'Appaltatore, invitandolo a provvedere entro un	
termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di	
verifica.	
Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate	
inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa	
diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:	
✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO	
200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;	
✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO	
100,00 (cento) per ogni ritardato svolgimento del servizio;	
✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di	
EURO 200,00 (duecento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del	
servizio;	
in caso di mancata esecuzione dei servizi di manutenzione del terreno di gioco	
secondo il calendario indicato, si applicherà una penale di EURO 350,00	
(trecentocinquanta) per ogni ritardato o mancato svolgimento del Servizio,	
30	

	mentre il relativo pagamento del corrispettivo verrà subordinato al regolare	
	adempimento di tale obbligazione. Tale fattispecie verrà equiparata al fatto	
	che le operazioni di manutenzione non vengano adeguatamente comprovate	
	nei modi indicati in sede di gara o eventualmente richiesti per iscritto, anche	
	tramite posta elettronica, dalla Stazione Appaltante;	
✓	nel caso l'Appaltatore venga meno agli obblighi inerenti al servizio di	
	sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al	
	presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);	
✓	in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso	
	dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata	
	di campi gioco si applicherà una penale di EURO 500,00 (cinquecento);	
✓	in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte,	
	la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00	
	(centocinquanta);	
√	in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si	
	applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;	
√		
	nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese	
	sostenute, nonchè del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle	
	società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali	
	circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione del corrispettivo,	
	l'applicazione di una penale di EURO 500,00 (cinquecento) per ciascuna	
	omissione;	
✓	nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che	
	non siano stati preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante e/o dai	
	competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del	
	31	

bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici	
comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.	
La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o	
eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione	
delle succitate penali e alla mancata liquidazione del corrispettivo, di provvedere	
altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore	
inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa	
sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o servizi non effettuati o a danni	
derivanti da mancata segnalazione.	
In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore	
inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni	
di cui al successivo art. 13 (Risoluzione del contratto).	
ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE	
Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzato dalla	
Stazione Appaltante, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta	
direttamente a favore dell'Appaltatore. La determinazione del corrispettivo d'uso da	
porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dall'Appaltatore, con l'applicazione,	
quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dalla Stazione	
Appaltante.	
Per l'attività curriculare delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado	
del Comune di Reggio Emilia all'interno della palestra "Zavaroni A" nulla, oltre	
quanto già stabilito dal presente contratto, è dovuto all'Appaltatore, che dovrà	
mettere a disposizione gratuitamente l'impianto; giornalmente al termine di tale	
attività l'Istituto scolastico che fruirà della struttura provvederà, con proprio	
personale, alla pulizia e ripristino dei locali utilizzati, nel rispetto delle reciproche	
32	

obbligazioni indicate negli articoli precedenti.	
•	
Resta inteso che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le responsabilità	
civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo	
ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.	
L'Appaltatore potrà concordare liberamente con altre istituzioni scolastiche	
pubbliche, parificate o private modalità d'uso dell'impianto nel rispetto del tariffario	
d'uso e previa calendarizzazione concordata ed autorizzata dalla Stazione	
Appaltante.	
La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e	
compatibilmente con le esigenze gestionali dell'Appaltatore, al quale dovrà essere	
inviato un preavviso di almeno dieci giorni, di usufruire gratuitamente per attività	
proprie, o da questa patrocinate o compartecipate, per 2 (due) giornate annue e di	
altre 2 (due) giornate a tariffa dimezzata, salvo il rimborso in ogni caso delle spese di	
utenza e allestimento per le iniziative di terzi patrocinate o compartecipate dalla	
Fondazione, ove il corrispettivo da corrispondere verrà determinato volta per volta	
anche in base al tariffario.	
Previo nulla-osta della Stazione Appaltante e compatibilmente con gli orari ed il	
calendario programmati, oltreché con le condizioni del terreno di gioco,	
l'Appaltatore potrà programmare manifestazioni sportive, di cui invierà	
comunicazione preventiva alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima, fatta	
salva ogni responsabilità in ordine all'organizzazione delle manifestazioni	
medesime. Delle predette manifestazioni l'Appaltatore è autorizzato a trattenere i	
proventi.	
La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento	
del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in	
33	

corso d'anno, dovrà corrispondere all'Appaltatore il costo per ulteriori sessanta	
giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che l'Appaltatore	
individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto alla	
Stazione Appaltante ed all'Appaltatore. Tutti gli spazi rimasti vuoti della palestra	
"Zavaroni A" potranno essere utilizzati dall'Appaltatore per lo svolgimento di	
attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Fondazione. La	
mancata comunicazione dell'uso dell'impianto verrà in questo, come in ogni altro	
caso, sanzionata con l'applicazione di una penale di Euro 500,00 (cinquecento).	
A garanzia dei crediti l'Appaltatore potrà pretendere dai fruitori dell'impianto per	
attività sportive, il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a	
due mesi di utilizzo e, nel caso di utilizzo occasionale, del valore corrispondente a	
quanto dovuto oppure anche il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno	
essere trasmesse in copia anche alla Stazione Appaltante, se richieste.	
L'Appaltatore, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Stazione Appaltante	
l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento	
degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e	
l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva,	
fino a totale pagamento dei debiti.	
ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO	
Oltre gli introiti derivanti dal diritto di riscossione delle tariffe d'uso direttamente	
dagli utenti dell'impianto, la Stazione Appaltante verserà all'Appaltatore la somma	
annua di EURO,00 (oltre IVA) (diconsi/00 oltre IVA),	
già dedotti del ribasso percentuale praticato in sede di gara e pari al%, da	
corrispondersi proporzionalmente con scadenze trimestrali, dietro presentazione di	
regolari fatture, dedotta la parte relativa ai contratti di sub-appalto autorizzati e	
34	

stipulati, che verrà corrisposta direttamente al sub-appaltatore. Il pagamento avverrà	
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.	
Per l'eventuale periodo di prolungamento, il corrispettivo annuo verrà liquidato in	
quattro rate trimestrali.	
Verrà inoltre corrisposta in un'unica rata al termine della prestazione di servizio la	
somma di Euro 920,00 (oltre IVA) relativa agli oneri della sicurezza.	
Per l'eventuale periodo di prolungamento gli oneri della sicurezza verranno liquidati	
in € 920,00 (oltre IVA).	
Si specifica che a fronte della mancata documentazione dell'avvenuta pulizia almeno	
trimestrale della tribuna di cui al precedente art. 2 o della constatazione in	
contraddittorio della non avvenuta esecuzione della stessa, verranno trattenuti dal	
corrispettivo dovuto € 500,00 (cinquecento) (oltre I.V.A.) per ognuno degli interventi	
previsti, salvo acquisto in danno del servizio.	
Per il primo anno del contratto, l'importo del corrispettivo è fisso ed invariabile. Dal	
secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi e ciò vale anche per l'ipotesi di	
prolungamento del contratto oltre il limite del 15 agosto 2021.	
La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su	
richiesta scritta a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale istanza, che	
dovrà pervenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si	
riferiscono le richieste di aumento, la Stazione Appaltante non riconoscerà	
l'adeguamento del prezzo. L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi	
dell'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i Qualora le rilevazioni delle sezioni	
regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente	
non fossero disponibili, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per	
le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello	
35	

medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la	
revisione del corrispettivo.	
Non è ammessa alcuna altra forma di revisione contrattuale.	
I limiti d'uso dell'impianto sono quelli sotto indicati:	
A. l'utilizzo della Palestra Zavaroni A al mattino è in alcune giornate riservata alle	
scuole, secondo calendario d'uso definito o autorizzato dalla Stazione	
Appaltante e consultabile sul profilo della medesima;	
B. l'uso solo sportivo dello Stadio per la stagione sportiva 2019-20;	
C. l'individuazione per la stagione sportiva 2019-20 della disciplina del rugby,	
come disciplina principale dell'impianto e l'onere a carico degli eventuali altri	
richiedenti per l'allestimento del terreno a favore di altri sport, secondo quanto	
previsto nel relativo tariffario. Per le stagioni successive competerà al Presidente	
la designazione della disciplina principale, con l'onere per le altre discipline di	
adeguarsi a quanto sopra;	
D. l'uso extrasportivo per manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo è	
demandata a far tempo dalla conclusione della stagione sportiva 2019-20	
(corrispondente a circa la metà del mese di giugno) ed eventualmente per gli	
anni a venire ad apposita decisione del Consiglio di Gestione. Gli introiti	
derivanti dall'uso del complesso sportivo per tali manifestazioni in base al	
tariffario d'uso saranno corrisposti alla Fondazione per lo sport, salvo il	
rimborso degli oneri accessori a favore dell'Appaltatore. A garanzia delle	
obbligazioni derivanti dall'utilizzo dell'impianto, la Fondazione pretenderà dal richiedente la prestazione di una fideiussione a prima richiesta per un valore	
corrispondente a quello dovuto, oltre a quanto deliberato a garanzia per	
eventuali danni. La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere	
26	

bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco	
speciale di cui al Titolo V (artt. 106 e ss.) del D.Lgs. 01/99/1993 n. 385 s.m.i., che	
svolgano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di rilascio di garanzie,	
autorizzati dal Ministero competente. La fideiussione, a prima richiesta e con	
efficacia per almeno 90 (novanta giorni) a far tempo dalla data di effettuazione	
degli eventi di pubblico spettacolo, potrà prevedere:	
a. l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva	
escussione del debitore principale;	
b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;	
c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta	
dell'Appaltatore;	
d. la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione	
liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di	
garanzia) da parte dell'Appaltatore beneficiario, con la quale verrà attestata	
l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia	
sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
Il ripristino del terreno di gioco dopo lo svolgimento dei predetti eventi sarà a	
carico della Fondazione, avvalendosi delle indicazioni dell'Appaltatore;	
E. la gestione del servizio di somministrazione sarà assegnata all'Appaltatore, con	
l'obbligo di apertura in concomitanza degli eventi, salvo diverso accordo con il	
titolare dei medesimi;	
F. vincolo della destinazione della Palestra Zavaroni "B" a palestra per la boxe fino	
al 20.06.2022 alle condizioni fissate (canone annuale di € 6.480 oltre I.V.A.,	
comprensivo del rimborso forfettario delle utenze). Si specifica che responsabile	
delle pulizie dell'area adibita alla boxe resta l'Appaltatore;	
27	

G. diritto per Valorugby di disputare le partite "casalinghe" di Campionato	
Eccellenza (TOP 12) e di Coppa 2019-2020. Tale diritto potrà essere limitato solo	
da condizioni meteo estreme, in accordo con la stessa Valorugby;	
H. possibilità per una sola altra squadra di disputare un Campionato di livello	
almeno regionale, ove ne faccia richiesta. Tale diritto potrà essere limitato da	
condizioni meteo avverse, secondo decisione discrezionalmente assunta dalla	
Fondazione;	
I. l'ammissibilità della disputa di altre partite ed allenamenti di squadre di serie A	
o iscritte ad un campionato nazionale, o richiesti in concomitanza con la disputa	
di partite internazionali o su richiesta F.IG.C. o dell'Associazione Italiana Arbitri,	
previo nulla-osta della Fondazione, ma rimettendo la decisione finale al gestore	
in relazione alla praticabilità del terreno di gioco;	
J. disponibilità dell'utilizzo gratuito dell'impianto a richiesta della Fondazione per	
attività proprie o da questa patrocinate o compartecipate per due giornate annue	
e di altre due giornate a tariffa dimezzata;	
K. non sarà ammessa l'attività di scuola-calcio, né alcuna altra attività di	
allenamento al di fuori di quanto prescritto alla precedente lettera I), con	
eccezione delle "attività di rifinitura" il giorno precedente la disputa degli	
incontri di rugby, dietro pagamento della relativa tariffa corrispondente;	
L. vincolo di utilizzo dei locali attualmente occupati da A.I.A. a favore della	
medesima, tranne nel caso l'Appaltatore riesca ad ottenere un canone maggiore	
di quello attuale, pari € 8.400 annui oltre I.V.A., comprensivo del rimborso	
forfettario delle utenze.	
 L'Appaltatore si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di	
assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In	
38	
•••	

particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:	
Agenzia N con sede in () in Via n	
IBAN: indicando nella persona del Sig nato	
a	
, il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il	
quale è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i	
movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente	
contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico,	
ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della	
transazione finanziaria.	
Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata	
risoluzione contrattuale, qualora l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi	
previsti dalla citata normativa.	
L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei	
confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte anche in via non	
esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.	
L'Appaltatore si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla	
Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia	
relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie	
controparti contrattuali.	
ART. 8 – CAUZIONE	
Ai sensi dell'Art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore per la sottoscrizione del	
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta	
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2	
 e 3, del medesimo decreto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di	
 •	

aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da	
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per	
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti	
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è	
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del	
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
stesse. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la	
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso	
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
corrispondere all'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della	
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa	
sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione	
del contratto, disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della	
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo	
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,	
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei	
luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le Stazioni	
Appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto	
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza	
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla	
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti	
all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la	
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in	
sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al	
40	

concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta	
dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del	
D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al	
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione	
di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della	
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione	
Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le	
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in	
nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le	
imprese.	
Alla scadenza dell'appalto (15 agosto 2021 o 20 agosto 2023 nel caso di	
prolungamento del contratto), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito	
provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni	
richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di	
regolare istanza scritta.	
ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO	
Il complesso sportivo è destinato prevalentemente ad attività di carattere sportivo.	
La Stazione Appaltante provvede alle assegnazioni degli spazi nei limiti di quanto	
indicato agli articoli precedenti.	
Ai fini dell'attività di coordinamento, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente dotarsi	
di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o	
ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto alla	
Stazione Appaltante.	
Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore autorizza la Stazione	
Appaltante al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come	
41	

provieto del Pagalamento LIE 2016/670	
previsto dal Regolamento UE 2016/679.	
Per gli impegni di campionato l'impianto è utilizzato secondo il calendario	
predisposto dalle rispettive Federazioni Sportive.	
Per le attività a carattere continuativo il calendario sarà comunicato in concomitanza	
con l'inizio di ogni stagione sportiva.	
La programmazione occasionale delle attività sarà comunicata all'Appaltatore con	
un preavviso indicativo minimo di giorni 7 (sette) e lo stesso dicasi nel caso di	
variazioni dell'attività calendarizzata, ove possibile.	
Anche durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che	
determinino emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora,	
dovranno essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la	
disciplina delle attività rumorose.	
L'Appaltatore è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e	
di Pubblica Sicurezza necessari.	
Nel caso di manifestazioni extrasportive la Stazione Appaltante si riserva di valutare,	
volta per volta, l'opportunità di autorizzarne lo svolgimento, dandone per tempo	
comunicazione all'Appaltatore.	
Ai fini dell'ammissione di pubblico oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori,	
l'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in	
particolare il D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli	
impianti sportivi" e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal	
D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il	
Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i	
fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con	
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-	
42	

quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i	
ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI	
L'Appaltatore ha diritto esclusivo, tranne che relativamente al campo destinato al	
calcio ed al rugby, di installare materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per	
tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate alla Stazione	
Appaltante e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le	
imposte e tasse dovute per legge, liberando la Stazione Appaltante da ogni	
responsabilità.	
I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture	
dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che	
assistono alle manifestazioni.	
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che	
costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico,	
alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti	
o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente	
rimossa con spese a carico dell'Appaltatore.	
In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità	
e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del	
presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.	
Con riguardo al campo destinato al calcio ed al rugby, nel rispetto di ogni norma	
stabilita in materia ed in particolare dall'art. 23 del "Decreto Legislativo 30 aprile	
1992, n. 285 e s.m.i Nuovo codice della strada" e solo durante la disputa di propri	
incontri o manifestazioni, ogni società ha il diritto di poter effettuare in via esclusiva	
forme di pubblicità fissa e mobile, che dovrà essere a propria cura installata e	
rimossa al termine della manifestazione, potendo poi l'Appaltatore ripristinare	
43	

quella che faccia eventualmente capo a lui.	
Nel caso di cui al comma precedente, la pubblicità esposta dall'Appaltatore, se	
richiesto, dovrà essere da questo rimossa o coperta, sicchè per la disputa delle partite	
i campi di gioco debbono essere liberi da vincoli pubblicitari.	
I relativi introiti pubblicitari saranno incamerati a seconda dei casi dall'Appaltatore o	
dai terzi che la espongono, se autorizzati.	
Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali	
targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva,	
sono a carico dell'Appaltatore o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.	
All'Appaltatore è altresì consentito cedere al di fuori dei terreni di gioco ad altri	
utenti dell'impianto spazi pubblicitari fissi a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di	
ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti	
spazi dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante in forma scritta.	
Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società	
sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità dell'Appaltatore, che	
ne può consentire senza discriminazione la fruizione.	
ART. 11 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE,	
LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.	
Ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo all'Appaltatore di munirsi di	
tutte le licenze e le autorizzazioni e i titoli abilitativi relativi allo svolgimento	
dell'attività di gestione previsti dalla normativa in materia.	
L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali	
esemplificativamente quelle d'esercizio, commerciali, sanitarie, urbanistiche, di	
sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono,	
è tenuto ad allestire all'interno dell'impianto un locale di somministrazione di	
44	

alimenti e bevande, con l'obbligo di apertura nel caso di manifestazioni con presenz	a
di pubblico e per le partite di calcio e rugby con le modalità di cui al successivo n.	
del comma che segue, volto a offrire una efficace organizzazione per la miglio	
accoglienza e più gradevole permanenza all'interno della struttura sportiva, deg	li
atleti, dei dirigenti, dei vari operatori e più in generale del pubblico.	
Il servizio di ristoro potrà essere organizzato all'interno della struttura mediante:	
1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevand	
con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;	
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi	li
conforto.	
L'ipotesi sub 2 è ammessa non come alternativa a quella di cui al comma precedent ma come complementare alla prima.	2,
La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dall'Appaltatore a un terz).
restando l'Appaltatore stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presen	
contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.	
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizion	e
da parte dell'Appaltatore (o eventualmente del terzo) di tutte le licenze	e
autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui	n
particolare la Legge Regionale N. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.).	
L'Appaltatore, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia,	è
altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interr	
dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a c	ò
destinato. L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fat	0
depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività	
45	

predetti contratti di subappalto presso la Stazione Appaltante. Il terzo, prima di	
iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da	
trasmettersi preventivamente alla Stazione Appaltante.	
L'Appaltatore al momento del deposito dei subcontratti di vendita e	
somministrazione trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di	
somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di	
esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i Nel caso di attività	
occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio	
delle prestazioni.	
L'Appaltatore deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei	
predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la	
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto.	
I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di	
esclusiva pertinenza dell'Appaltatore, a carico del quale sono posti ogni onere e	
responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita,	
esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.	
Con il consenso dell'Appaltatore, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un	
eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in	
concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni se ed in	
quanto previste.	
Salvo patto contrario, la gestione della biglietteria è affidata al soggetto cui fa capo la	
manifestazione in calendario. Gli introiti saranno trattenuti dall'organizzatore	
dell'evento, salvo il rispetto di ogni adempimento ed in particolare di quelli tariffari,	
fiscali e SIAE.	
ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO	
46	

Oltreché alle opere di manutenzione ordinaria ed a quelle di manutenzione	
straordinaria obbligatorie di cui all'art. 2, co. 1, n. 16, l'Appaltatore è altresì	
autorizzato ad eseguire eventuali opere che abbiano carattere migliorativo per la	
funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione,	
nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione	
dell'impianto medesimo, dopo averne concordato, nel rispetto di ogni norma	
stabilita in materia, con la Stazione Appaltante tempi e modalità e ciò anche quando	
siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di	
adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle	
attrezzature.	
Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di	
apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante	
che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del	
Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni	
necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la	
sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale.	
L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante, ove richiesto, tutti i dati	
necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.	
Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale,	
senza che l'Appaltatore possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun	
diritto di superficie e subordinando l'affidamento al rilascio di apposita fideiussione	
bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta	
esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta	
fideiussione andrà in ogni caso depositata presso la Stazione Appaltante al	
completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di	
47	

agibilità/usabilità.	
Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti l'Appaltatore è unico	
responsabile ed esonera esplicitamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità	
al riguardo. In particolare il Gestore dell'impianto sportivo e l'Appaltatore sono,	
ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle	
norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti	
ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in	
materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un	
operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara) e di tracciabilità	
dei pagamenti.	
L'Appaltatore si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento	
lavori solo previa acquisizione del relativo DURC dell'Appaltatore in corso di	
validità e solo previo nulla-osta da parte della Stazione Appaltante, che accerta	
l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.	
L'accettazione delle opere eseguite dall'Appaltatore avviene mediante accertamento	
della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario	
(Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo	
immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito	
entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di	
ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore, ovvero dalla data riportata nel verbale	
di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in	
contraddittorio con l'Appaltatore la verifica delle opere, dichiarandone il risultato	
con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il	
Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la	
consegna dell'opera, questa si considera accettata.	
48	

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
La Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss.	
del Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle	
forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque	
tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, qualora si	
siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.	
A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell'affidamento ed a	
conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una	
delle seguenti fattispecie:	
✓ qualora l'Appaltatore utilizzi tutto o parte del complesso sportivo, per qualità	
e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha	
ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;	
✓ reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;	
✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente	
contratto;	
✓ qualora l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla	
Legge 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.;	
qualora l'Appaltatore non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi	
specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;	
in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 –	
"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo	
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"; ✓ in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di	
comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di	
illegalità" e disponibile sul profilo della Stazione Appaltante al seguente	
49	
49	

indirizzo:	
http://www.fondazionesport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORTAMEN	
TO%20-%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO_140211115850.pdf;	
✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere	
di controllo della Stazione Appaltante, ove l'impedimento non sia rimosso nei	
modi e termini prefissati dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare	
nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle	
situazioni illustrate in precedenza;	
✓ qualora non sia avviata e completata nei termini indicati la realizzazione dei	
lavori obbligatori di cui al precedente art. 2, co. 1, punto 16;	
✓ qualora l'omissione dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori nei tempi e nei	
modi richiesti sia reiterata anche una seconda volta dopo la prima (di cui	
all'ipotesi precedente);	
✓ qualora non sia avviata e completata l'eventuale realizzazione di migliorie di	
cui all'art. 12, se inserite in offerta;	
✓ qualora, avviatasi la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate,	
non ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti e accettati dalla	
Stazione Appaltante;	
✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati	
accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante;	
✓ sub-appalto globale del servizio appaltato.	
La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte	
della Stazione Appaltante, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento	
all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un	
congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di	
50	

avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i	
In tal caso all'Appaltatore sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli	
inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza	
pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese	
sopportate.	
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione	
Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla	
cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.	
ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE	
Il fallimento dell'Appaltatore comporta la risoluzione "ope legis" del presente	
contratto di appalto e la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto, ai sensi	
dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D.	
Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i	
Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o	
inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto	
con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.	
Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento	
dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,	
interdizione o inabilitazione del titolare), la Stazione Appaltante ha la facoltà di	
proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei	
prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una	
delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.	
In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale,	
in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria,	
qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di	
51	

idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre	
imprese mandanti.	
Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di	
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di	
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del	
contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal	
contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011,	
N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,	
interpellerà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente	
partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla	
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo	
prosieguo dell'affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare	
d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in	
offerta.	
ART. 15 - ALLESTIMENTI TECNICI	
Gli allestimenti tecnici, quali a titolo puramente esemplificativo ad esempio quello	
dei campi da gioco in ragione della disciplina praticata, la pulizia anche	
straordinaria della tribuna, restano a carico dell'Appaltatore che non potrà	
pretendere alcun compenso aggiuntivo e devono essere effettuati in modo da	
garantire al meglio lo svolgimento delle attività.	
Devono altresì essere effettuati in modo tale da evitare danni alla struttura e	
pregiudizio al prosieguo dell'attività.	
ART. 16 – OBBLIGHI FISCALI	
L'Appaltatore si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione	
delle tariffe, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
52	

ART. 17 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione del complesso	
sportivo oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità,	
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N.	
50/2016 e s.m.i	
Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105	
del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato	
nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.	
Anche gli eventuali subappaltatori rispettano gli obblighi in materia ambientale,	
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti	
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. N.	
50/2016 e s.m.i	
Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo	
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le	
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro	
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di	
applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta	
dall'impresa anche in maniera prevalente.	
ART. 18 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE	
SOCIALE	
L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione	
intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della	
variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto	
comminatoria di revoca dell'affidamento, documentando con copia autentica	
dell'atto notarile tale variazione.	
53	

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei	
pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.	
ART. 19 – RISORSE UMANE	
Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo all'Appaltatore di	
garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il	
riassorbimento dell'eventuale personale dipendente del precedente affidatario da	
parte del nuovo affidatario in base alla "Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in	
merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di	
soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi",	
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017.	
L'Appaltatore organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione	
dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata,	
garantendo la preparazione tecnica ed esonerando la Stazione Appaltante	
relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.	
L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, è tenuto a svolgere il	
servizio utilizzando proprie risorse umane in misura corrispondente alla copertura	
dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base alla	
calendarizzazione annua con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro	
anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.	
Ai sensi degli artt. 23, co. 15, 30, co. 4 e 5, e 105, co. 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.	
l'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori	
impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, condizioni normative e	
retributive non inferiori a quelle risultanti dal corrispondente Contratto Collettivo	
Nazionale di Lavoro, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti	
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più	
54	

rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella	
quale si eseguono le prestazioni.	_
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non sia aderente ad	
Associazioni stipulanti o receda da esse.	
L'Appaltatore assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse	
umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9	
aprile 2008, n. 81 (per quanto applicabile).	
L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la	
"culpa in vigilando" derivante dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso	
Appaltatore ed il personale da lui impiegato.	
L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, fornirà copia del contratto	
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si	
eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei	
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e	
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto	
dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.	
L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, fornirà inoltre periodicamente	
alla Stazione Appaltante copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei	
contributi previdenziali relativi agli addetti.	
Nel caso l'Appaltatore sia costituito nella forma di associazione sportiva	
dilettantistica senza scopo di lucro che, ai fini del reperimento di risorse umane per	
la gestione dell'impianto di cui al presente appalto, facciano ricorso a rapporti di	
collaborazione coordinata e continuativa di carattere "amministrativo-gestionale" di	
natura non professionale [legge n. 289/2002, art. 90 comma 3 lettera a)] correrà	
obbligo di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro, di comunicazione al Centro per	
•	
55	

l'impiego, fornendone copia alla Stazione Appaltante. Si evidenzia che i rapporti di	
collaborazione coordinata e continuativa di carattere "amministrativo-gestionale"	
non sono assimilabili ai rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività	
sportivo-dilettantistiche e che anche di questi ultimi andrà fornita copia alla Stazione	
Appaltante e, nei casi previsti, a tutti gli enti ed agenzie preposte alla verifica	
contabile e fiscale.	
Sarà a carico dell'Appaltatore (il quale assume durante l'appalto la veste legale di	
"gestore dell'impianto") l'obbligo – relativamente al personale addetto che presterà	
servizio durante le manifestazioni e gare con pubblico – del possesso dello specifico	
attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto antincendio come	
previsto dal D.M. 10 marzo 1998 e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 –	
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della	
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".	
L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette	
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese	
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,	
trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio la	
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e	
antinfortunistici, nonché copia del Piano di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile	
2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di	
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i	
L'Appaltatore in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i	
documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di	
compenso, dei salari, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante a	
56	
100	

comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.	
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del	
subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di	
Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo all'Appaltatore e a tutti i	
subappaltatori.	
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi,	
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di	
Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.	
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il	
Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione	
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.	
L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali	
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui	
all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i	
L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia	
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali	
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con	
il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata	
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,	
società o consorzio.	
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di	
ulteriore subappalto.	
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal	
presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla	
57	

Stazione Appaltante, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto	
del contratto.	
L'Appaltatore è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie	
risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei	
beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.	
L'Appaltatore, al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, dovrà fornire alla	
Stazione Appaltante un elenco nominativo delle persone impiegate nell'appalto e,	
relativamente alle imprese, dovrà essere fornita l'indicazione delle relative qualifiche	
e livello economico. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente	
ogni successiva variazione dei nominativi delle persone indicate. Le persone addette	
al Servizio dovranno essere tendenzialmente fisse, pur nell'ambito di turni	
predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di personale a rotazione continua,	
mentre l'eventuale sostituzione non occasionale deve essere preventivamente	
comunicata alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà indicare nominativo,	
qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante,	
espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori, che può	
anche coincidere con il Direttore/Responsabile, referente per la Stazione Appaltante.	
Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti	
dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle	
documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.	
L 'Appaltatore dovrà farsi carico :	
dei turni di lavoro dei propri dipendenti, soci o associati;	
del controllo e della garanzia del servizio effettuato;	
della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla	
sostituzione di unità lavorative assenti;	
58	

 della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio. 	
In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti	
precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione	
all'Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei bonifici di	
pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti	
preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà	
ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.	
Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà	
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.	
L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle	
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei	
confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri	
associati nel caso di società sportive.	
Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del	
Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, potrà	
essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli	
DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti	
l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale,	
assistenziale e assicurativa. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di	
gara, anche per tutta la durata del contratto d'appalto l'Appaltatore dovrà essere in	
grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di	
tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.	
Qualora si constati che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi,	
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed	
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, la	
59	

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto.	
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla	
Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità	
civili o penali dell'Appaltatore.	
Gli addetti al servizio dell'Appaltatore dovranno presentarsi vestiti in modo	
decoroso ed igienico.	
L'Appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà	
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,	
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, qualora	
il genere di prestazione lo richieda, essi dovranno indossare gli indumenti protettivi	
conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti , calzari, ecc).	
Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di :	
tessere di riconoscimento e distintivi;	
materiale e dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni.	
Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di	
mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in	
modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate.	
L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi,	
della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.	
La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle	
persone non gradite, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di	
lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.	
Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno	
impegnative per l'Appaltatore, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa	
costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione	
60	

dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.	
L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a	
tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – "Attuazione della	
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei	
minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" ed	
in particolare agli obblighi stabiliti all'art. 2, liberando la Stazione Appaltante da ogni	
responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di tale	
obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa "ipso facto et jure" del	
presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.	
Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in	
materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve	
assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative	
al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto	
e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.	
Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno	
assunto.	
La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche	
prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti,	
sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L'Appaltatore deve	
trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.	
Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il	
contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso	
contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il	
triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione	
61	

Appaltante o del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o	
negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto	
concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.	
Non è consentito all'Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi	
i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante o vi siano eventuali	
ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La	
sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza	
contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 12 del presente	
contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.	
In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano	
interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai	
sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso	
conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività.	
L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a	
responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque	
fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse	
non possano evitare.	
ART. 20 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE	
- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996 e	
s.m.i. e D.M. 19/08/1996 e s.m.i.	
L'Appaltatore assume, nel periodo dell'appalto, per quanto di propria competenza,	
la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni ai sensi del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. ed altre norme correlate.	
Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e	
62	

contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro	
non dipenda da carenze strutturali, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in	
merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle	
persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle	
attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.	
L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la	
"culpa in vigilando" derivante da:	
a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Appaltatore ed il personale da lui	
impiegato per i lavori e la gestione, rispetto a cui egli è tenuto ad ogni	
adempimento in materia;	
b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il	
rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad	
esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza,	
l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in	
affidamento;	
c) la realizzazione di eventuali opere di miglioria di cui all'art. 12.	
Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione dell'appalto tutte le cautele	
necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli	
operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e	
privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, la Stazione Appaltante	
da ogni responsabilità.	
L'Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle	
cose, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.	
A tal fine l'Appaltatore dovrà essere disponibile all'atto della stipula del contratto, a	
presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto	
63	

ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell'appalto medesimo e stipulata con	
primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile	
verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per	
persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato	
periodicamente, ove richiesto dalla Stazione Appaltante adeguandolo a nuovi valori,	
senza che l'Appaltatore possa opporsi.	
La polizza dovrà prevedere:	
✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti	
sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste	
dall'art. 583 del Codice Penale;	
✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale	
addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio	
stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e	
realizzazione dell'evento presente nell'impianto.	
Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano	
tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento	
di tale attività.	
La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in	
appalto e i relativi oneri sono integralmente a carico dell'Appaltatore.	
L'Appaltatore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto	
dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle	
eventuali prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza per pubblico	
spettacolo - VV.F A.U.S.L. o altro ente preposto.	
In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., l'Appaltatore avrà	
l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 (Gestione della sicurezza	
64	

antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni occasionali).	
Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, alla	
Stazione Appaltante.	
Durante le manifestazioni e gare con pubblico, l'Appaltatore dovrà garantire il	
Servizio Vigilanza Antincendio come prescritto dal D.M. n. 261/1996 art. 5, quindi	
con personale dotato di attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio per locali	
di pubblico spettacolo conseguito con corso di formazione da 20 ore esclusivamente	
fornito dai VV.F. con esame ai sensi della L. 609/96 art. 3, regolando correttamente	
l'afflusso e la presenza del pubblico con opportuni sistemi organizzativi. Ove il	
personale dotato di idoneo attestato venga fornito dall'Appaltatore, le relative spese,	
tuttavia, vanno indennizzate integralmente all'Appaltatore dall'organizzatore della	
manifestazione.	
Spetta all'Appaltatore tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i	
collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori,	
idranti e naspi, oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente	
previsto dalle norme a carico del gestore/Appaltatore della struttura.	
In particolare spetta all'Appaltatore l'effettuazione tra le operazioni sotto indicate,	
(elencate in via non esaustiva, includendovi implicitamente anche tutte quelle qui di	
seguito non riportate, ma necessarie al mantenimento dei livelli di sicurezza) di	
quelle riferibili all'impianto:	
 controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti; 	
 controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli 	
idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli	
allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;	
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni	
65	

idriche speciali degli impianti antincendio (gruppi di pompaggio, compreso	
pozzo di irrigazione, etc.);	
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi	
tipo, se presenti;	
5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;	
6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;	
7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno;	
8. controllo semestrale cabina elettrica, se presente;	
9. controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;	
10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività, se presente;	
11. controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio etc., se presenti;	
12. controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;	
13. controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;	
14. controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme, se	
presente;	
15. controllo semestrale impianto campane allarme, se presente;	
16. controllo semestrale impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione;	
17. controllo semestrale delle luci di emergenza;	
18. controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili;	
19. controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei	
 differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;	
 20. controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore, se presente;	
21. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;	
22. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto	
di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti compreso	
66	

	quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in	
	relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.	
5	Spettano inoltre all'Appaltatore sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze	
	quotidiane e/o preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come	
i	indicato:	
,	✓ degli estintori;	
	✓ degli idranti e dei naspi antincendio;	
,	✓ degli impianti di spegnimento, se presenti;	
,	✓ delle porte tagliafuoco;	
,	✓ delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;	
,	✓ del pulsante di sgancio attività, se presente;	
,	✓ del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;	
,	✓ dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;	
,	✓ dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;	
,	✓ dell'impianto campane allarme, se presente;	
	✓ delle luci di emergenza;	
,	✓ della segnaletica di sicurezza;	
,	✓ dell'impianto gas etc., se presente;	
,	✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e	
	porte di uscite di sicurezza ed esodo;	
,		
	uso fiamme libere;	
,	✓ la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi,	
	ripostigli ed archivi.	
1	Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla	
	67	


legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato	
risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione,	
segnalando eventuali difformità alla Stazione Appaltante.	
La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente	
a carico dell'Appaltatore, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.	
Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle	
strutture e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza dell'Appaltatore,	
previa richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici	
comunali, la Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Comunale si assumerà	
l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari,	
liberando l'Appaltatore da ogni responsabilità al riguardo.	
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante una specifica	
Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei	
controlli periodici di cui all'ART. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i.; in tale relazione	
l'Appaltatore dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle	
sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare	
nel corso della nuova stagione sportiva.	
L'Appaltatore dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto/ Delegato alla	
sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come	
da specifici Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque	
essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone per ogni attività	
presente nel complesso sportivo multifunzionale e comunque quello indicato nel	
Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S	
In relazione alla VERIFICA DI AGIBILITÀ ex ART. 80 T.U.L.P.S., l'Appaltatore si	
impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero	
68	

sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le	
manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico	
attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza	
antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal	
D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 s.m.i. e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609 s.m.i Se	
l'Appaltatore non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà	
avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Stazione Appaltante.	
L'Appaltatore si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e	
gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed	
infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente.	
In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore	
provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o	
limitazioni e provvedimenti temporanei di pronto intervento, dandone	
comunicazione immediata alla Stazione Appaltante eventualmente tramite la	
Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e	
mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.	
L'Appaltatore dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte,	
con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di	
interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la	
prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.	
ART. 21 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE	
INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del	
contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e	
dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e	
60	


s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.	
La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:	
a. dall'Appaltatore può essere presentata all'esame della Stazione Appaltante	;
b. dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizi	one
del medesimo.	
La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.	
ART. 22 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIO	ONE
DEL CONTRATTO	
La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al pres	ente
appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al preced	ente
articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.	
E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di t	utte
le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del proc	esso
amministrativo.	
ART. 23 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA	
L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'ir	izio
del servizio:	
a. il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;	
b. il calendario delle operazioni di manutenzione del manto erboso;	
c. la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche	con
indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle ste	esse,
nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative gener	alità
o eventuali altre modalità di esecuzione;	
d. il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente	art.
2, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza pr	esso
70	

il medesimo ;	
e. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e	
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31	
e 38 del D. Lgs N. 81/2008.	
Il suddetto calendario dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante che si	
riserverà il diritto di richiedere chiarimenti, modificazioni e/o integrazioni.	
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI	
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti	
al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.	
ART. 25 - NORME DI RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto	
disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.	
Reggio Emilia, li	
La Stazione Appaltante	
L'Appaltatore	
71	

ALLEGATO 1



PIANO INTERRATO



PRIMO PIANO

ALLEGATO 2



Area Competitività e Innovazione Sociale Servizio Ingegneria e Manutenzioni Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Via E S. Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456374 fax 0522 585059 P.E.C.: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

SEDUTA DEL 04 OTTOBRE 2018 VERBALE N. 38

Oggetto: SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE COMUNALE presso "I' IMPIANTO SPORTIVO

MIRABELLO" sito in Via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il rilascio della VERIFICA

AGIBILITA' della struttura stessa.

L'anno 2018 (DUEMILADICIOTTO), il giorno QUATTRO (04) del mese di OTTOBRE, la sopra indicata Commissione Comunale si è riunita presso l'Impianto Sportivo "MIRABELLO" in Via Matteotti n. 2 Reggio Emilia per esprimere il parere di competenza di cui alla lettera b) dell'art. 141 del T.U.L.P.S.;

Sono presenti i seguenti componenti Sigg.ri:

GEOM. STEFANO FONTANILI	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE
GEOM. ANTONELLA BIGI	FUNZIONARIO TECNICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
ISP. SUP. FABIO BRINDANI	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
DOTT.SSA STEFANIA SCALTRITI	MEDICO DELL'A.U.S.L. DI REGGIO EMILIA
SDACE ANTONIO SGRO	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO
P.IND. GIUSEPPE BELTRAMI	ESPERTO IN ELETTROTECNICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
ING. GIORGIO ZILIANI	RAPPRESENTANTE DEL C.O.N.I.
ASSENTE	MEDICO VETERINARIO DELL'A.U.S.L. DI REGGIO EMILIA
ASSENTE	RAPPR. CONFCOMMERCIO
ASSENTE	RAPPR, ANEC
ASSENTE	RAPPR, U.G.L.
ASSENTE	RAPPRESENTANTE U.I.L.

Partecipano altresì:

Dott. Domenico Savino per la Fondazione dello Sport; Sig. Ivan Bertocchi Direttore GISPORT;

Partecipa con le funzioni di Segretario/a Geom. Stefano Fontanili

My A

BO. COMO PM



stefano.fontanili@municipio.re.it stefano.fontanili@municipio/re.it maria.grazia.melegari@municipio/re.it



Via E S. Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456374 fax 0522 585059 P.E.C.:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

PUNTO UNICO) SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE COMUNALE presso l'IMPIANTO SPORTIVO MIRABELLO sito in Via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il rilascio della VERIFICA AGIBILITA' della struttura stessa.

LA COMMISSIONE

VISTA la Domanda di Licenza ai sensi dell'Art.68 trasmessa tramite portale SUAP-RE del Comune di Reggio Emilia e registrata con P.G. N. 2018/109296 del 29/10/2018, del Signor IVAN BERTOCCHI nato a Reggio Emilia il 02/12/1958 (C.F. BRTVNI58T02H223L), residente a Reggio Emilia in Via Melato n° 2/D, in qualità di legale rappresentante della Società GISPORT SRL con sede legale a Reggio Emilia in Via Melato 2/D, per il rilascio della presentata al Sig. Sindaco tramite la Piattaforma SUAP - RE del Comune di Reggio Emilia con P.G. n. 2018/in data / /2018 tendente all'ottenimento del parere della COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO per quanto riguarda la "VERIFICA DI AGIBILITA' DEFINITIVA DELL' IMPIANTO SPORTIVO MIRABELLO";

ACQUISISCE la seguente documentazione:

- VERIFICA DEI CARICHI SOSPESI a Firma dell'Ing. Delmonte per la tribuna coperta;
- PIANO DI SICUREZZA;
- CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO STATICO CEMENTIZIO ARMATO E METALLICHE (ART. 7 LEGGE 5.11.1971 N. 1086 TORRE FARI ED ANTENNE REALIZZATA NEL 2005:
- TAV. N. 1 INDIVIDUAZIONE SETTORI E NUMERO DEI POSTI LIVELLO "E" POSTI QUOTA + 1375;
- ATTESTAZIONE DI IDONEITA' CARICHI SOSPESI a firma dell'Ing. Alex lemmi;
- DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ALLA REGOLA DELL'ARTE relativa ai lavori di sistemazione dei carichi sospesi a firma della Ditta FSI srls;
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLA REDANCIA;

Copia delle documentazioni acquisite in giornata sono state anche inviate al Comando dei VV.F. mentre la Tav. N. 1 INDIVIDUAZIONE SETTORI E NUMERO DEI POSTI viene consegnata durante la seduta al Componente del Comando S.D.A.C.E. Antonio Sgrò.

RICHIAMATO

- il Verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo della Provincia di Reggio Emilia n. 7 della Seduta del 19/02/1997 nel quale si fissa una capienza pari a n. 10.000 spettatori ed ha generato il rilascio della Licenza di Agibilità Definitiva rilasciata in data 19/06/2001 1050/2001, successivamente a seguito di sopralluogo tecnico in data 20/11/2001 è stata ridotta la capienza dell'Impianto Sportivo dai 10.000 ai 4.400 posti della Tribuna numerata coperta con Licenza di Agibilità Provvisoria n. 2804/2001 del 21/11/2011;
- il Verbale della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Reggio Emilia n. 29 della Seduta del 24/08/2018;

for \$9. and



stefano.fontanili@municipio.fe.it stefano.fontanili@municipio.re.it maria.grazia.melegari@municipio.re.it



Via E S. Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456374 fax 0522 585059 P.E.C.: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Vista l'osservazione del Componente dei VV.F. il quale rappresenta che l'area di servizio annessa all'impianto prevista nei progetti allegati, ai sensi dell'art. 5 del DM 18/3/96 non prevede una recinzione conforme alle norme UNI 10121EN o equivalenti, necessaria quando la capienza dell'impianto sportivo supera i 2000 spettatori; ritiene quindi che ai fini dell'ordine pubblico si richieda l'autorizzazione alla deroga al Sig. Prefetto. Si possono autorizzare le manifestazioni con una capienza minore o uguale a 2000 spettatori a condizione che l'organizzatore della manifestazione predisponga un servizio d'ordine con addetti abilitati che controllino l'affluenza del pubblico limitandola ad un massimo di 2000 persone.

Il Dott. Domenico Savino, Direttore della Fondazione per lo Sport, presente alla riunione, richiede che, per il futuro, venga garantita dalle realtà istituzionali presenti in Commissione, continuità di orientamento, in modo che ciò che è stato condiviso nelle riunioni antecedenti non venga rimesso in discussione nelle successive. Inoltre chiede cortesemente che venga definito per iscritto prima della prossima riunione per questo procedimento e in generale per tutti i procedimenti, in maniera completamente esaustiva l'elenco delle certificazioni necessarie al rilascio dell'agibilità.

Il Gestore nella persona del Sig. Bertocchi Ivan legale Rappresentante della società GISPORT comunica che il presidente di A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) non intende firmare la delega prescritta dall'Art. 19 bis del D.M. 18/03/1996 e s.m.i.

Il Delegato della Polizia Municipale Fabio Brindani sottolinea l'importanza della definizione delle modalità di chiusura delle strade secondo quanto previsto dalle TAV. 01 e 02 acquisite in Commissione nella seduta del 24/08/2018 relative all'AREA DI SERVIZIO ANNESSA.

Il Presidente rileva che ai sensi dell'Art. 1, comma 2, del D.M. 18/03/1996 s.m.i. potranno essere esercitate le attività sportive secondo i regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.

Il Rappresentante del C.O.N.I., fatta salva la capienza dei 2.000 spettatori ammessi, in ragione dell'esiguo numero degli spettatori stimate e normalmente presenti alle partite del SASSULO CALCIO FEMMINILE, ritiene sufficiente la suddivisione tra le tifoserie mediante l'interposizione di n. 10 file verticali di posti vuoti con presenza di adeguato numero di steward.

La Commissione RILEVA dopo attento e scrupoloso SOPRALLUOGO che:

- alcuni seggiolini sono rotti o mancanti;
- non risulta documentata la reazione al fuoco delle sedute;
- non risulta presentata in allegato alla SCIA ANTINCENDIO presentata il 24/08/2018 ai sensi dell'art. 4
 D.M. 07/08/2012 l'asseverazione tecnica;
- che l'indicazione grafica relativa agli idranti collegati al pozzo è NECESSARIO CHE venga modificata togliendo la simbologia come da D.M. 30.11.1983;

PERTANTO:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PROVVISORIO fino ad una capienza massima di 2.000 SPETTATORI e per quanto riguarda le attività di palestra boxe, palestra sportiva ed uffici A.I.A. limitata alle dimensioni effettive delle rispettive vie di esodo con il divieto di contemporaneità con le attività dello stadio.



stefano.fontanili@mun@jpia.re.il stefano.fontanili@municipio.re.it maria.grazia.melegari@municipio.re.it

A





Via E S, Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456374 fax 0522 585059 P.E.C.: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- per quanto attiene alle caratteristiche ed alla delimitazione dell'AREA DI SERVIZIO ANNESSA onde raggiungere la capienza potenziale dello STADIO di 4.277 spettatori dovrà essere presentata richiesta di deroga al Sig. Prefetto;
- dovranno essere sostituiti i seggiolini rotti ed installati quelli mancanti;
- dovrà essere presentata l'asseverazione tecnica di all'art. 4 del D.P.R. 151/2011;
 prevista in allegato alla SCIA ANTINCENDIO presentata il 24/08/2018;
- dovrà essere modificata indicazione grafica relativa agli idranti collegati al pozzo togliendo la simbologia come da D.M. 30.11.1983;
- la superficie delle AREE DI SERVIZIO ANNESSE a seconda della capienza dovrà essere conforme alle tavole come da configurazione 1 e 2 prevista negli elaborati (Relazione e Tavola n.1 e n. 2) acquisite dalla Commissione in data 24/08/2018;
- dovrà essere presentata la documentazione relativa alla reazione al fuoco delle sedute;

GESTIONALI:

- dovranno essere rese e mantenute sgombre da attrezzature e materiali le vie di esodo all'interno dell'Impianto Sportivo;
- le informazioni contenute nel PIANO DI SICUREZZA e GESTIONE DELLE EMERGENZE dovranno essere comunicate a tutti gli addetti delle squadre di emergenza e degli operatori alla sicurezza ;
- non potranno essere apportate modifiche allo stati dei luoghi senza preventiva approvazione della Commissione;
- Il Responsabile della gestione dovrà mantenersi aggiornato sulle previsioni meteorologiche emanate dal Servizio Protezione Civile della R.E.R. onde prendere eventuali decisioni sulla evacuazione immediata dello stadio;
- · tutte le uscite dovranno essere presidiate, dal personale addetto, nel corso degli eventi;
- è necessario che il gestore tramite gli stewarts, indirizzi i flussi di esodo del pubblico in modo che ciascun spettatore trovi facilmente l'uscita;
- la gestione della sicurezza antincendio dovrà essere organizzata secondo il PIANO DELLA SICUREZZA presentato con la prescrizione che tutti gli addetti previsti abbiano conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dalla Legge n. 609/96;
- per quanto attiene alla gestione del PRONTO SOCCORSO deve essere previsto sempre per ogni affollamento con o senza spettatori un minimo di n. 2 addetti fino a 2.000 spettatori;
- il Responsabile della gestione dovrà vigilare che all'interno dell'area di pertinenza dello stadio non venga effettuata la vendita/somministrazione/uso e consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine: il Responsabile della gestioneg dovrà DARE IMMEDIATAMENTE comunicazione AGLI ORGANI DI POLIZIA TALE SITUAZIONE;
- dovranno essere controllati i varchi di accesso da personale preposto o steward che conteranno le persone in entrata e uscita in modo tale da mantenere costante l'affollamento max. consentito dalla Commissione;
- il Responsabile delle gestione dovrà garantire che durante gli eventi i Servizi Igienici siano aperti e funzionali compreso quelli destinati ai D.A.;
- dovrà essere garantita l'assistenza anche in emergenza ai D.A. eventualmente presenti;
- il Responsabile della gestione dovrà porre in atto misure idonee atte a valutare l'affollamento complessivo in modo da garantire il mantenimento del massimo affollamento ammesso: qualora dovesse riscontare la presenza di pubblico in piedi che ostruisce il passaggio dei mezzi di soccorso



stefano.fontanili@municipio.r stefano.fontanili@municipio.r maria.grazia.melegari@municipio.re JU DV





Via E S. Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456374 fax 0522 585059

P.E.C.: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

dovrà adottare adeguati provvedimenti; il Responsabile della gestione dovrà IMMEDIATAMENTE dare informazioni AGLI ORGANI DI POLIZIA della situazione di pericolo ;

- il Responsabile della gestione dovrà garantire che all'interno dell'area dello stadio e in ostruzione a tutte le vie di esodo non siano presenti automezzi o altri ingombri che possano costituire situazioni di ostacolo al deflusso;
- per quanto attiene alla ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI questa dovrà osservare le disposizioni previste dall'Art. 19 bis del D.M. 18/03/1996 E S.M.I.;
- la chiusura eventuale delle strade dovrà avvenire quanto definito dalle TAVOLE N.1 e N. 02 e RELAZIONE TECNICA acquisite in Commissione nella seduta del 24/08/2018 onde realizzare l'AREA DI **SERVIZIO ANNESSA:**
- fatta salva la capienza dei 2.000 spettatori ammessi, in ragione dell'esiguo numero degli spettatori stimati e normalmente presenti alle partite di CALCIO FEMMINILE, si ritiene sufficiente la suddivisione tra le tifoserie mediante l'interposizione di n. 10 file verticali di posti vuoti con presenza di adeguato numero di steward.

La Commissione definisce la capienza massima nel numero di 2,000 spettatori.

/ 4 OTT 2018



Presidente Geom. Stefano Fontanili

Segreteria Sig.ra Mariagrazia Melegari

Resp. U.O.C. Sicurezza Geom. Stefano Fontanili



stefano.fontanili@municipio. stefano.fontanili@municipio maria.grazia.melegari@municipig







Via E S. Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456374 fax 0522 585059 P.E.C.: comune reggioemilia@pec.municipio.re.it

Cognome e Nome	Ruolo	Firme
GEOM. STEFANO FONTANILI	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE COMMINALE	Fould SV
GEOM. ANTONELLA BIGI	FUNZIONARIO TECNICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA	St. anton Ola
ISP. SUP. FABIO BRINDANI	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	Mme !
DOTT.SSA STEFANIA SCALTRITI	MEDICO DELL'A.U.S.L. DI REGGIO EMILIA	The Juni
SDACE ANTONIO SGRO	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO	Lingers
P.IND. GIUSEPPE BELTRAMI	ESPERTO IN ELETTROTECNICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA	Belliam.
ING. GIORGIO ZILIANI	RAPPRESENTANTE DEL C.O.N.I.	GIN
ASSENTE	MEDICO VETERINARIO DELL'A.U.S.L. DI REGGIO EMILIA	
ASSENTE	RAPPR. CONFCOMMERCIO	
ASSENTE	RAPPR. ANEC	
ASSENTE	RAPPR. U.G.L.	
ASSENTE	RAPPRESENTANTE U.I.L.	

IL SEGRETARIO/A

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (GEOM. STEFANO/FONTANILI)





ALLEGATO 3

"Quadro riassuntivo delle principali operazioni di Conduzione e Manutenzione"

Stadio Mirabello

_

	σ	UADRO RIASSUN	ITIVO DELLE PRII	NCIPALI OPERA	QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - STADIO MIRABELLO	- STADIO MIRABELL	0
DESCRIZIONE					FREQUENZA		
DESCRIZIONE	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Registro delle manutenzioni							di ogni intervento, il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro, che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prendeme visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. per quanto di propria competenza
Centrale elettrica Media Tensione		controllare il pulsante del rifasatore					fare svolgere da ditta specializzata la manutenzione funzionale ordinaria della cabina elettrica M.T. a servzio delle torri faro (tasformatore-quadro-rele batterie-interruttori- olio)
			controllare carburante (gasolio) e livello olio motore				
Gruppo elettrogeno			controllare il livello dell'acqua distillata nella batteria				fare svolgere da ditta specializzata la manutenzione funzionale ordinaria delle componenti del gruppo elettrogeno
			fare partire il gruppo per cinque minuti				
Impianto irrigazione			pulire gli irrigatori : togliere i coperchi e pulire l'interno. Togliere erba e sabbia che intralcia il movimento elettromeccanico		controllo della pressione nei polmoncini delle autoclavi		è a carico del GLOBAL SERVICE DEL COMUNE la manutenzione e la riparazione integrale dell'impianto di irrigazione (impianto interrato o ructone) comprensivo di tutte le sue parti meccaniche-elettriche e componenti accessorie in caso di rottura o malfunzionamento, è inclusa la manutenzione- riparazione della pompa/sommersa del pozzo e tutte le sue parti elettriche, salvo che quest'ultima non sia soggetta a sostituzione completa per vetustà.

			(a) FR
0		VARIABILE	cura del campo, che comprende l'allestimento delle attività sportive (segnatura, montaggio ei pali da rugby, di reti e bandierine) secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti, nonché la sua costante manutenzione (frigazione del terreno, concimazioni, ripiano di eventuali dislivelli, semina e sfalcio periodico dell'erba, ripristino del manto erboso dopo ogni gara). Resta a carico della Stazione Appattante l'eventuale spalatura neve, nel caso di mancata sospensione delle partite. Manutenzione, riparazione e cura costante degli argani, carrucole nonche' delle reti parapalloni e recinzioni perimetrali al campo da gioco.
IE - STADIO MIRABELL		ANNUALE	- In caso di ECCESSIVA COMPATTEZZA DEL TERRENO: programmare da 1 a 4 interventi all'anno di lamatura, carotatura o bucatura, in relazione allo stato del suolo ed alla capacità drenante, per eliminare l'eccessiva compattezza del terreno. - CONCIMAZIONI bilanciate ed a cadenza regolare: da effettuarsi indicativamente almeno nei mesi di MARZO, MAGGIO, OTTOBRENNOVEMBRE con prodotti a differente base di micro e macro elementi (azoto, potassio, fosforo, ferro, magnesio, etc), secondo le condizioni climatiche e stagionali PER I CAMPI IN GRAMIGNA: trasemina obbligatoria a fine campionato.
<u>QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - STADIO MIRABELLO</u>	FREQUENZA	SEMESTRALE	- TOP-DRESSING: operazione indispensabile dopo un intervento di foratura per mantenere la permeabilità del suolo mediante la distribuzione di sabbia eventualmente mista a sostanza organica (normalmente effettuata in PRIMAVERA e in AUTUNNO).
NCIPALI OPERA		TRIMESTRALE	
TIVO DELLE PRI		MENSILE	
JADRO RIASSUN		SETTIMANALE	
D		GIORNALIERA	
	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	Manutenzione campo di gioco

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - STADIO MIRABELLO	-	SEMESTRALE ANNUALE VARIABILE	controllo e manutenzione delle guarnizioni idrauliche collegamenti elettrici a terra sospensione dei corpi iluminanti.	controllo dei collegamenti di terra e acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di misura dell'impedenza di terra, tutti i locali dati in concessione; resterà a carico nonche dello stato dei sostigani per del Concedente l'acquisto e la sostituzione delle la carico nonche dello stato dei sostigani per del Concedente l'acquisto e la sostituzione delle la carico nonche dello stato dei sostigani per del Concedente l'acquisto e dei campi di la verifica di eventuali corrosioni alla lampade dei fari di illuminazione dei campi di base	a cura del concessionario controllo e manutenzione puntuale dell'efficienza delle verifica dell'impianto di protezione dalle cariche atmosferiche (asciugacapelli, aspiratori elettrici ove presenti, ecc.)	a cura del concessionario la riparazione e/o sostituzione di componenti vari degli implanti elettrici (prese, pulsanti, punti luce, scatole, cavi,fusibili, danni-dispersioni da roditore, ecc) da farsi eseguire a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge	verifica con manutenzione e riparazione del
<i>FIVO DELLE PRINCI</i>	-	MENSILE TRIMESTRALE Controllo e manutenzione	delle fotocellule e dei dispositivi di inserzione automatica a tempo	manutenzione e pulizia degli apparecchi staccare l'interruttore per illuminanti all'aperto e controllo delle parabole (stato e orientamento)	controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, ecc.), per accertare lo sizurezza e protezione delle appare cchiature. controllo dell'efficienza di tutte le prese, gii tutte le prese, gii tutte le prese, gii disabili, morsetti e dell'impianto di messa a terra	verifica del funzionamento degli interruttori differenziali, tramite apposito pulsante di prova	verifica e manutenzione puntuale dell'impianto antintrusione e degli
UADRO RIASSUN		SETTIMANALE controllo dell'efficienza e manutenzione delle	lampade e stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi, ecc.)	controllo e manutenzione dell'efficienza delle prese, degli interruttori e degli impianti di segnalazione el eventuali regolazioni, verifica del funzionamento delle luci di emergenza con delle luci di emergenza con eventuale sostituzzione delle relative batterie			
Ø			luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività				
	DESCRIZIONE			Impianto Illuminazione	Im pianti elettrici		

	a	UADRO RIASSUN	TIVO DELLE PRI	NCIPALI OPERA	<u>QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - STADIO MIRABELLO</u>	IE - STADIO MIRABELL	0
DESCRIZIONE					FREQUENZA		
DESCRIZIONE	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Pronto soccorso e Antincendio			verifica della dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e acquisto dei necessari medicamenti e apparati, secondo il disposto delle normative vigenti; controllo del gruppo elettrogeno		seguenti controlli: 1. revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti; 2. con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; 3. revisioni e collaudi, delle alimentazzioni idriche speciali degli impianti antincendio (gruppi di pompaggio, ecc.); 4. degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo; 5. delle porte tagliafucco; 6. delle porte tagliafucco; 9. dei pulsante di sgancio attività; 9. dei pulsante di sgancio attività; 10. impianto di comunicazione sonora di allarme; 11. delle luci di emergenza; 12. chella segnaletica di sicurezza; 13. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le nome vigenti, comprese quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito	seguenti controlli: 1. con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; 2. revisioni e collaudi, delle alimentiazioni idriche speciali degli pompaggio, ecc.); 3. degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo; 4. dei gruppo elettrogeno	avere gli addetti presenti durante le attività' dotati di idoneo attestatto di primo soccorso e antincendio in corso di validità' triennale. Controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001
Tinteggi							riprese di intonaci, piccoli interventi per deterioramento o manomissione tinteggio al bisogno dei locali adibiti a servizi, uffici e spogliatoi; vemiciatura delle parti in ferro al bisogno

	Q	QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERA	TIVO DELLE PRI	INCIPALI OPER	AZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE	IE - STADIO MIRABELLO	0
DESCRIZIONE	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	FREQUENZA SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Manutenzioni in genere				pulizia e mantenimento in efficienza dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche e delle caditoie delle gronde.			manutenzione con sostituzione e posa di mattonelle da parette e da pavimento per superfici fino a circa 2 m², stuccature varie, rivestimenti di ogni tipo e battiscopa danneggiati ; segnalare la presenza di crepe e cedimenti nella struttura dell'impianto, infiltrazioni d'acqua; manutenzione, riparazione de ventuale sostituzione integrale delle attrezzature sportive e degli arredi presenti danneggiati (porte calciocalcetto, canestri, pali e loro meccanismi, panche, appendiabiti, specchi portasapone, dosatore sapone liquido, portarotolo, coperchi e scopini WC); piccolo riparazioni della pavimentazione sportiva di qualunque materiale fino a circa 2 m², riverniciatura linee arree gioco. manutenzione delle porte e finestre con relativa riverniciatura linee arree gioco. manutenzione delle porte e finestre con relativa riverniciatura linee aree gioco. manutenzione delle porte e finestre con relativa riverniciatura linee aree gioco. manutenzione delle porte e finestre con relativa riverniciatura linee aree gioco. manutenzione delle porte e finestre con relativa riverniciatura linee are gioco. manutenzione delle porte e finestre con relativa riverniciatura elle sortiura porta, tamponature, vetri, serrature, maniglie e cardini). La riparazione elo sostituzione delle porte e finestre danni a persone o al patrimonio delle "sturiezza" delle strutture e segnalazione di quasti al Concedente, mediante tempestiva richiata di Pubbicia Sicurezza, Vigili delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni pubbiliche, Autorità di Pubbicia Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.);
Aree cortilive							opere puntuali di manutenzione di alberi e prati all' interno del plesso sportivo assegnato, consistente nella semina, concimazione, innaffiatura, vangatura, potatura di alberi e piante di qualunque forma o dimensione, sfalci dell'erba, ecc. mano d'opera, macchinari e sale per lo sgombero della neve a cura del concessionario; verniciatura e riparazione di cancelli, cancellate e reti divisorie di qualunque tipo, forma e dimensione; fornitura e posa di inerti ghiaiosi/sabbiosi per il buon mantenimento planare delle pavimentazioni cortilive; opere di riparazione e reti del terreno di gioco, degli spazi scoperti e dei vialetti interni e perimetrali di confine;
Fognature e scarichi					controllo costante dell'efficienza dell' impianto fognario di scarico all' interno del plesso sportivo con onere dell' espurgo al bisogno per liberare le parti intasate o bloccate.	disotturazione delle colonne di scarico, delle reti fognarie cortilive e relativi pozzetti, per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso	riparazione di tubazioni e condutture costituenti gli scarichi dei fabbricati per guasti dovuti a negligenza di uso o colpa

	Ø	UADRO RIASSUN	TIVO DELLE PRII	NCIPALI OPERA	<u>QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - STADIO MIRABELLO</u>	E - STADIO MIRABELL	0
DECEDIZIONE					FREQUENZA		
DESCRIZIONE	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Piani di evacuazione e piano emergenza interno					predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione dei piani di evacuazione e sicurezza, così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e D.M. 18.03.1996 e s.m.i.)		
Pulizia e disinfezione	pulizia e disinfezione, da effettuarsi al termine delle attività sportive, degli spogliatoi, dei locali, dei vetri degli ingressi degli impianti e degli arredi		deragnatura da eseguirsi con apposito attrezzo avvolto con garze di cotone con acqua; tale operazione potra essere sostituita dall'aspirazione meccanica. superfici con rivestimento ceramico e vetri: vaporizzazione di un prodotto ad azione di un prodotto ad azione detergente e successiva asciugatura con eventuale attrezzo detergente astrezzo detergente astrezzo detergente astrezzo detergente astrezzo detergente amanuale a mezzo apposito panno				Locali interessati dagli avvenimenti in calendario, corridoi, scale, ingressi, sala stampa, locali di pronto sococorso e anti-doping, bar, postazioni radiotelevisive raccolta riffuti, spot peratura arredi, scopatura ad umido da eseguirsi con asposito attrezzo utilizzando garze inmidite con sostanze ad azione detergente disinfetante. I avaggio meccanico. Tribune e gradinate: raccolta riffuti e lavaggio delle gradinate e delle sedute. Spogliatoi atteit ed arbitri - Lavaggio pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere. Dovramo essere usati prodotti ad azione detergente-disinfetante. Per i pavimenti in materiale pisatico dovrà essere usati prodotti ad azione detergente-disinfetante. Per i pavimenti in materiale pisatico dovrà essere usati prodotti ad azione detergente-i rode consentire il ripristino dello strato protettivo superficiale. I pavimenti dei locali ad uso servizi igienici e docce dopo il avaggio saramo trattati con prodotti ad azione pattericidaSpotveratura arredi ed accessori com garza inumidita con sostanza detergente, disinfettante, igienizzante, vuotatura e pulizia possecenere, vuotatura e lavaggio saramo trattati con prodotti ad azione delle sanificazione servizi igienici che comprende la raccolta di eventuali riffuti dal pavimento, vaporizzazione delle superfici (irvestimenti, sanifari) en prodotto ad azione detergente-disincrostante a mezzo apposito pamno per i sanifara ed aspiraliquidi per superfici crizzontali e sucrecisi on prodotto ad azione specificatamente (ungida I pavimenti dopo il lavaggio dovramo essere trattati con prodotto ad azione e batericida. Dovrà essere previsto il trattamento periodico di questi (rocali con prodotto ad azione e paredicida I pavimenti dopo il lavaggio dovramo essere trattati con prodotto ad azione sone diffulenza, transennando parzialmente alcune parti della struttura, per cui gli interventi saranno limitati solo ai locali e spazi utilizzati.
		_			_		

ALLEGATO 4



CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME ATTE A CONTRASTARE LA CORRUZIONE ED I FENOMENI DI ILLEGALITA'

(Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)

ART. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DESTINATARI DEL CODICE

- 1. Il Consiglio di Gestione della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata "Fondazione" ha deciso l'adozione del presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", che si propone di confermare e fissare in un documento unitario i principi di diligenza, servizio alla cura dell'interesse pubblico, correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti che devono animare chi opera all'interno della Fondazione. Ciò anche al fine di assicurare la qualità dei servizi e, unitamente al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con lo scopo di favorire la prevenzione dei fenomeni di corruzione.
- 2. I destinatari del Codice di Comportamento sono i componenti del Consiglio di Gestione, i componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo, i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni e, in generale, tutti coloro che collaborino in maniera non meramente episodica con la Fondazione.
- 3. Tali soggetti sono, quindi, tenuti a conoscere il contenuto del Codice di Comportamento ed a contribuire alla sua diffusione ed all'attuazione dei principi in esso sviluppati.
- 4. I destinatari del Codice ispirano la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità e, tanto coloro che sono titolari di incarichi di indirizzo politico o di scelte gestionali, quanto i dipendenti e collaboratori a vario titolo, agiscono nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, dichiarando preventivamente eventuali conflitti di interesse ed astenendosi da ogni decisione o attività conseguente.
- 5. I destinatari del presente Codice non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ledere il principio di imparzialità o che in qualsiasi modo possano compromettere l'adempimento dei propri compiti e doveri ed esercitano le proprie prerogative ed i propri poteri unicamente per le finalità di interesse generale per cui sono stati conferiti.
- 6. I destinatari del presente Codice orientano il proprio agire ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, seguendo nella gestione delle risorse una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati.
- 7. Nei rapporti con i soggetti interni ed esterni alla Fondazione i destinatari del presente Codice assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari del loro agire o che comportino discriminazioni basate su nazionalità, origine etnica, sesso, caratteristiche genetiche, lingua, credo religioso, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età o su altri diversi fattori.
- 8. I destinatari del Codice ispirano il proprio agire alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni ed in particolare con il Comune di Reggio Emilia, assicurando tra l'altro lo scambio e la trasmissione delle reciproche informazioni e dei dati anche per via telematica, nel rispetto della normativa vigente e garantendo ogni forma di cooperazione che si rendesse necessaria o utile.
- 9. La Fondazione promuove la diffusione del proprio Codice di Comportamento anche presso i terzi con i quali siano intrattenute relazioni contrattuali, compatibilmente con le modalità ed i contenuti di tali rapporti. Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si applicano a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto di

incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi eventualmente affidati in diretta collaborazione con le autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrici di lavori beni o servizi che realizzino opere in favore della Fondazione. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi le ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice sono sanzionate con apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto.

- 10. L'obbligo del rispetto del presente Codice deve essere inserito tra le clausole contrattuali con cui si procede alla concessione degli impianti sportivi e nelle autorizzazioni all'uso degli stessi.
- 11. Le regole contenute nel Codice di Comportamento integrano altresì gli obblighi di comportamento vigenti in ragione di previsioni di Legge o contratto (collettivo o individuale).
- 12. Costituisce infine principio generale che le attività della Fondazione abbiano una registrazione adeguata, in modo da rendere possibile la verifica del processo istruttorio, di decisione, autorizzazione e svolgimento, garantendo ove necessario un adeguato supporto documentale al fine di rendere possibile, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha istruito, deliberato, autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. A tal fine la Fondazione si doterà di adeguati modelli organizzativi, in grado di articolare e definire procedure e responsabilità.
- 13. Il presente Codice vale anche come Codice etico di cui all'art. 30 dello Statuto della Fondazione e contiene in sé anche norme e principi organizzativi e gestionali, volti a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità. A tal fine esso dovrà essere fatto sottoscrivere a tutti coloro che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.
- 14. I destinatari del Codice di Comportamento che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con la Fondazione e saranno soggetti alle sanzioni previste.

ART. 2 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E RAPPORTI CON I TERZI

- 1. Nel rapporto con i terzi, ivi comprese le altre pubbliche amministrazioni, la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in modo che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.
- 2. A tal fine, la Fondazione ispira la propria attività amministrativa, autorizzativa, di controllo e gestionale a procedure condivise e, per quanto possibile, alla rotazione del personale, sul presupposto che la pluralità di soggetti e l'interazione di mansioni consenta di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non corretti.
- 3. Nel corso delle trattative con i terzi, la Fondazione si astiene dal tenere comportamenti che possano influenzare indebitamente la decisione della controparte. In particolare, non è consentito esaminare o proporre opportunità che possano avvantaggiare a titolo personale gli interlocutori, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere a titolo personale i dipendenti di terzi, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

- 4. Qualora la Fondazione si avvalga di un consulente esterno per essere rappresentata o ricevere assistenza tecnico-amministrativa, nei confronti di tali soggetti e del loro personale si applicano le stesse direttive valide per i dipendenti o i collaboratori della Fondazione. Inoltre, la scelta di detti consulenti verrà operata sulla base di criteri di professionalità e correttezza, escludendo chiunque abbia con la Pubblica Amministrazione vincoli di stretta parentela o rapporti organici o di dipendenza, anche indirettamente o per interposta persona.
- 5. È fatto esplicito divieto di destinare erogazioni, contributi, finanziamenti, sgravi ricevuti da organismi pubblici o privati nazionali o comunitari o extracomunitari per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.

ART. 3 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO, ATTIVITÀ POLITICO-DECISIONALI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA FONDAZIONE

- 1. La Fondazione ritiene che le attività di indirizzo e controllo, quelle politico-decisionali e quelle di gestione amministrativa debbano essere improntate al rispetto formale e sostanziale di ogni tipo di norma, nonché ai principi di imparzialità e assenza di conflitto di interessi e nel rispetto del principio di trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, di cui all'apposito Programma triennale.
- 2. A tale scopo sono individuati ambiti deliberativi ed operativi differenziati tra organi della Fondazione e struttura amministrativa, in maniera che siano rispettate le previsioni statutarie che assegnano (analogamente a quanto è stabilito dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi convenzionalmente richiamata) rispettivamente, al Comitato di indirizzo e controllo, i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, al Consiglio di Gestione, la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale, alla struttura amministrativa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
- 3. Chi opera in Fondazione non assume impegni, ne anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui prima che le stesse siano state assunte o preventivamente autorizzate per iscritto dall'organo competente.

ART. 4 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

- 1. La natura partecipativa della Fondazione è potenzialmente idonea al manifestarsi di conflitti di interesse, a causa della presenza nel Comitato di indirizzo e controllo e nel Consiglio di gestione di soggetti sportivi, chiamati a deliberare le linee generali di indirizzo e gli atti essenziali per la definizione delle politiche sportive della Fondazione.
- 2. A tale scopo, secondo quanto già disposto dall'articolo 20, co. 8 dello Statuto, i componenti degli organi della Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo non possono prendere parte alle deliberazioni o in genere agli atti in cui abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le

società e gli Enti dei quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. In caso di contrasto, sull'obbligo di astensione decide il Presidente e, in caso del Presidente, decide a maggioranza l'organo coinvolto.

- 3. Allo stesso modo essi si asterranno da qualsiasi tipo di comportamento che possa in qualche modo influenzare la decisione degli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di gestione od a qualsiasi tipo di pressione che voglia condizionare analogamente la decisione della struttura amministrativa.
- 4. I membri del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di gestione si astengono anche dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero, al di là della rappresentanza istituzionale dell'ente all'interno dell'organo della Fondazione, di eventuali altri enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.
- 5. I membri del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di Gestione informano sempre tempestivamente il Presidente ed il "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione" degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi esterni rispetto all'organo della Fondazione di cui fanno parte, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all'attività della Fondazione medesima, ovvero ai fini dello svolgimento di attività in cui la propria posizione presso la Fondazione possa essere utilizzata per fini privati di lucro dal soggetto che conferisce l'incarico.
- 6. I componenti del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di gestione si attengono alle disposizioni normative previste in materia di trasparenza ed integrità.
- 7. Analogo obbligo di astensione rispetto a possibili conflitti di interesse è riferito ai dipendenti della Fondazione, i quali si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui i dipendenti siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti. I dipendenti si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In caso di conflitto sull'astensione decide il Direttore e, riguardo al Direttore, la decisione spetta al Presidente.
- 8. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il Direttore, se stabilito dalle norme in vigore, deposita annualmente agli atti una comunicazione relativa alle partecipazioni azionarie e agli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il proprio ufficio o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio. Il Direttore fornisce altresì nelle medesime forme le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

ART. 5 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ, INTEGRITÀ, TRASPARENZA

- 1. I destinatari del presente codice agiscono con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astengono in genere dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
- 2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività della Fondazione, chi opera presso la medesima non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.
- 3. Chi opera presso la Fondazione non utilizza l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali; non si avvale della posizione che ricopre nell'ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni. Pertanto nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, chi opera presso la Fondazione, non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno della stessa per ottenere utilità che non gli spettino, evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione in relazione alle decisioni della Fondazione e non assume altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Fondazione medesima.
- 4. Chi opera presso la Fondazione non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.
- 5. Chi opera presso la Fondazione non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, chi opera presso la Fondazione non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti é o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
- 6. Chi opera presso la Fondazione non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
- 7. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dalla Fondazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
- 8. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.
- 9. Chi opera presso la Fondazione non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

- 10. Chi opera presso la Fondazione rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti e in particolare presta la sua collaborazione al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala a quest'ultimo eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.
- 11. Chi opera presso la Fondazione fornisce informazioni e notizie relative ad atti o operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.
- 12. Chi opera presso la Fondazione osserva il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e regolamenti. I dipendenti in particolare osservano il segreto d'ufficio, la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.
- 13. Chi opera presso la Fondazione utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei principi che seguono:
 - a. le risorse informatiche e telematiche sono uno strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo dell'impresa, poiché assicurano la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari all'efficiente gestione ed al controllo delle attività istituzionali;
 - b. i sistemi informatici e telematici, posta elettronica inclusa, vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali;
 - c. anche per garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, la Fondazione utilizza gli strumenti informatici e telematici in modo corretto e conforme alla legge, evitando ogni abuso o comunque ogni uso che abbia per finalità la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni a fini diversi dall'attività istituzionale;
 - d. la Fondazione, tuttavia, si riserva di sottoporre l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici a monitoraggi e verifiche.

ART. 6 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- 1. La Fondazione registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni interne, onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti degli associati e degli enti esterni preposti ai controlli, al fine di evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli.
- 2. L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano l'efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili, nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni.
- 3. La Fondazione ritiene che la correttezza e la trasparenza dei bilanci siano valori non negoziabili.
- 4. La Fondazione si impegna a prestare la massima collaborazione alle Autorità o ai soggetti competenti per le verifiche, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle proprie

attività, beni ed operazioni, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dai medesimi soggetti.

ART. 7 - RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

- 1. La Fondazione opera per svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive e di attività del tempo libero aventi rilevanza sociale.
- 2. Le politiche sportive perseguite dalla Fondazione sono ispirate alla valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive.
- 3. A tale proposito la Fondazione considera come essenziale il perseguimento di relazioni positive con tutte le società sportive ed in particolare con le proprie associate, considerando le medesime non come controparte del proprio agire, ma come parte della propria identità e soggetto prioritario per il perseguimento delle proprie finalità. In base a ciò intende instaurare e mantenere con le società sportive un rapporto di fattiva collaborazione, in cui le finalità dello Statuto e le pratiche partecipative da esso indicate si attuino nella condivisione e attuazione dei valori di rispetto, lealtà, collaborazione, imparzialità, trasparenza, non discriminazione, lotta alla corruzione, contenuti nel presente Codice.
- 4. La Fondazione offre e richiede ai propri associati un rapporto di mutua collaborazione e sostegno, secondo una logica propositiva e costruttiva che rifugga da sterili contrapposizioni e consenta di realizzare nel rispetto di ogni normativa le politiche più adatte alla crescita e allo sviluppo della pratica sportiva specie di base e dilettantistica, intesa anche come strumento per la realizzazione di politiche sociali, culturali ed educative.
- 5. Dovranno essere praticate condizioni adeguate per ciascun associato, stabilendo trattamenti omogenei per quelli che si trovino nelle medesime condizioni senza ingiustificate discriminazioni. Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di disparità tra gli associati è contraria alla politica della Fondazione ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.
- 6. In nessun caso può essere giustificata una condotta che non sia rispettosa del principio di uguaglianza, delle norme in vigore, dello statuto e conforme alle regole del presente Codice.
- 7. Nell'utilizzo dei beni di proprietà comunale i destinatari del presente Codice adottano comportamenti rispettosi, atti a non recare danneggiamenti ed a non diminuirne il valore.
- 8. Secondo quanto previsto dallo Statuto è possibile che la Fondazione si trovi altresì a svolgere oltreché attività istituzionale con i propri associati e con le società sportive anche attività di carattere commerciale. In tal caso essa provvederà all'adempimento delle obbligazioni assunte con la massima diligenza e nel rispetto di ogni norma prevista in materia.

ART. 8 - RAPPORTI CON I DIPENDENTI

1. Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo e il successo della Fondazione.

- 2. Per questo motivo la Fondazione tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore.
- 3. La Fondazione offre pari opportunità a tutti i dipendenti e collaboratori sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione di religione, razza, sesso, credo politico o sindacale. Pertanto, la Fondazione, per il tramite delle funzioni competenti, selezionerà, assumerà, retribuirà ed organizzerà i dipendenti ed i collaboratori sulla base di criteri di merito e di competenza, nel rispetto, oltre che della Legge e della contrattazione collettiva, anche di un sistema premiante ed improntato a criteri di obiettività e ragionevolezza.
- 4. L'ambiente di lavoro è adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale dei dipendenti e favorisce la collaborazione reciproca nel rispetto della personalità di ciascuno.
- 5. La Fondazione ispira il proprio rapporto con i dipendenti a principi che siano conformi alla propria natura di ente di diritto privato soggetto a controllo pubblico e pertanto richiede ai propri dipendenti e collaboratori comportamenti analoghi a quelli che vengono richiesti dalle amministrazioni pubbliche.
- 6. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente informa per iscritto il Direttore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione:
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- 7. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
- 8. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
- 9. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
- 10. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro sistema identificativo messo a disposizione dalla Fondazione, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.
- 11. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato alla persona o l'Amministrazione o Ente competente a provvedere.

- 12. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.
- 13. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal Direttore, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
- 14. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Fondazione.
- 15. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla Fondazione, opera al fine di assicurare la continuità del servizio, fornendo agli utenti tutte le informazioni loro necessarie.
- 16. Il dipendente non assume impegni, né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della Fondazione.
- 17. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, né rifiuta di collaborare con questi nel disbrigo delle pratiche.
- 18. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
- 19. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto della Fondazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
- 20. Durante l'orario di lavoro Il dipendente può lasciare la sede di lavoro della Fondazione solo per ragioni connesse con lo svolgimento delle proprie mansioni ed è autorizzato a farlo solo previa compilazione dell'apposita modulistica, ottenendone autorizzazione preventiva e dandone riscontro al proprio rientro in sede e comunque mantenendo la reperibilità telefonica durante l'assenza.
- 21. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
- 22. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto della Fondazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui la Fondazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
- 23. Il dipendente non conclude, per conto della Fondazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o

- ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari).
- 24. Nel caso in cui la Fondazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
- 25. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto della Fondazione, ne informa per iscritto il Direttore.
- 26. Se nelle situazioni di cui ai precedenti commi 24 e 25 si trova il Direttore, questi informa per iscritto il Presidente.
- 27. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte la Fondazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il Direttore.
- 28. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
- 29. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, il Direttore svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
- 30. Il Direttore assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il Direttore cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
- 31. Il Direttore cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui é preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'esclusione di ogni discriminazione.
- 32. Il Direttore assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione e favorendo la reciproca crescita professionale.
- 33. Il Direttore affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione e valuta il personale assegnato con imparzialità.
- 34. Il Direttore intraprende con tempestività le iniziative necessarie, ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze.

- 35. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.
- 36. Il Direttore, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi, al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della Fondazione.
- 37. In caso di assenza temporanea egli è sostituito anche nei compiti previsti da questo Codice dal soggetto titolare di posizione organizzativa.

ART. 9 - RAPPORTI CON I FORNITORI

- 1. Ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione deve essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni.
- 2. Salva approvazione di apposito Regolamento, gli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori avvengono nel rispetto dei seguenti principi generali: buona amministrazione, non discriminazione, rotazione, imparzialità, correttezza e trasparenza delle procedure di scelta dei fornitori. In nessun caso un fornitore deve essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Fondazione.
- 3. Le relazioni con i fornitori della Fondazione, ivi compresi i rapporti di natura finanziaria e di consulenza, sono sottoposte ai principi contenuti in questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Fondazione medesima.
- 4. La Fondazione si avvarrà di fornitori che operano in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.
- 5. Salva approvazione di apposito Regolamento, il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni dovrà avvenire nel rispetto di apposite delle norme stabilite in materia.

ART. 10 - RAPPORTI CON I MASS MEDIA

- 1. Tutti i contatti con gli organi di informazione devono essere tenuti esclusivamente dalle figure istituzionali o dalle strutture preposte o incaricate.
- 2. I rapporti con i mass media saranno improntati al rispetto del diritto di informazione.

3. L'informazione verso gli organi di informazione dovrà essere accurata, coordinata e coerente con i principi e le politiche della Fondazione, dovrà rispettare le Leggi e le regole di buona condotta professionale, dovrà essere realizzata con chiarezza e trasparenza. È vietato divulgare notizie false.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 1. La Fondazione ed il suo personale sono tenuti a rispettare segnatamente:
 - a) le norme relative alla protezione della vita privata e dei dati di carattere personale;
 - b) gli obblighi previsti a tutela del segreto professionale;
 - c) le norme relative alla tutela del segreto istruttorio nei casi previsti dalla legge.
- 2. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, saranno improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione.
- 3. Ogni informazione ed altro materiale ottenuto dai destinatari del presente Codice in relazione al ruolo di componente degli Organi della Fondazione o al proprio rapporto di lavoro o professionale deve intendersi come riservato.
- 4. Coloro che, in ragione, dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio, abbiano accesso a informazioni privilegiate riguardanti la Fondazione, non potranno usarle a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, dei conoscenti e in generale dei terzi. Essi dovranno, altresì, prestare una particolare attenzione a non divulgare informazioni privilegiate ed ad evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

ART. 12 - COMPORTAMENTI CONTRASTANTI CON IL CODICE DI COMPORTAMENTO.

- 1. I casi di violazione del presente Codice di Comportamento potranno essere segnalati direttamente al "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione", o se dovessero riguardare quest'ultimo, al Presidente, oltreché alle autorità competenti nel caso in cui integrino una fattispecie penale, civile o determinino un danno patrimoniale o contabile.
- 2. Compete in via ordinaria al "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione" la vigilanza sull'applicazione del Codice, l'istruttoria delle segnalazioni di violazione, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate.
- 3. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, saranno improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione.
- 4. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice dia luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è

- comunque fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
- 5. Parimenti, il tipo di sanzione disciplinare concretamente applicabile, inclusa quella espulsiva, va rinvenuto nei contratti collettivi e nella normativa vigente, tenendo conto anche ai fini della determinazione dell'entità, della gravità del comportamento e dell'ammontare del pregiudizio, anche morale, arrecato al decoro o al prestigio dell'Amministrazione.
- 6. Per quanto riguarda le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, è la risoluzione del contratto, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all'interno dello stesso.

ART. 13 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. La procedura di modifica e/o integrazione delle disposizioni del presente Codice deve essere aperta al confronto e alla partecipazione pubblica. Le disposizioni del presente Codice si adeguano ad eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute. Va favorita l'integrazione e il coordinamento con il Piano Anticorruzione e con il Piano per la Trasparenza e l'Integrità nonché con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

ART. 14- DISPOSIZIONI FINALI

- 1. La Fondazione dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i componenti degli organi della Fondazione, ai propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi.
- 2. La Fondazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice.